



Comune di Lanciano
(Provincia di Chieti)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI
DI IGIENE URBANA

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2025)

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Campo di applicazione	5
Art. 2 - Principi generali.....	5
Art. 3 - Oggetto del Regolamento	5
Art. 4 - Finalità e Obiettivi	6
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti.....	6
Art. 6 – Definizioni.....	7
Art. 7 - Acronimi.....	12
Art. 8 - Attività di competenza del Comune.....	12
Art. 9 - Attività di competenza del Gestore	13
Art. 10 – Tariffa Puntuale	15
Art. 11 - Ecovolontari	15
Art. 12 – Informazione.....	15
TITOLO II – CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA.....	16
Art. 13 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto).....	16
Art. 14 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di raccolta differenziata da applicarsi	17
Art. 15 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti	18
Art. 16 - Definizione dei criteri generali per l’attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	19
Art. 17 - Norme specifiche per l’attuazione della raccolta differenziata	20
Art. 18 - Trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti.....	21
TITOLO III – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA	21
CAPO I – GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	21
Art. 19 - Gestione Rifiuti Urbani da Utenza Domestica	21
Art. 20 - Gestione Rifiuti Urbani da Utenza Non Domestica.....	22
Art. 21 - Gestione dei rifiuti abbandonati	23
Art. 22 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	24
Art. 23 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico	24
Art. 24 - Centro di Raccolta, modalità di gestione e funzionamento.....	25
Art. 25 - Gestione del Centro del Riuso	26

Art. 26 - Gestione degli Ecoparchi	27
Art. 27 - Raccolta differenziata della Frazione Organica dei rifiuti solidi urbani	27
Art. 28 - Compostaggio domestico individuale	27
Art. 29 - Raccolta differenziata della Frazione Carta e Cartone	28
Art. 30 - Raccolta differenziata della Frazione Vetro.....	29
Art. 31 - Raccolta differenziata della Frazione Plastica.....	29
Art. 32 - Raccolta differenziata della Frazione Secca Residua dei rifiuti solidi urbani	30
Art. 33 - Raccolta differenziata della Frazione Pannolini e Pannoloni.....	30
Art. 34 - Servizi di raccolta presso le ecoisole intelligenti	30
Art. 35 - Servizi di raccolta a chiamata.....	31
Art. 36 - Raccolta differenziata della Frazione verde	32
Art. 37 - Raccolta differenziata della Frazione Indumenti usati.....	32
Art. 38 - Raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)	32
Art. 39 - Pile e batterie esauste.....	32
Art. 40 – Accumulatori al piombo esausti.....	32
Art. 41 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”.....	33
Art. 42 - Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati	33
Art. 43 - Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.....	33
Art. 44 - Oli minerali usati	33
Art. 45 - Oli vegetali usati.....	33
CAPO II- SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E ATTIVITÀ CONNESSE.....	34
Art. 46 - Pulizia urbana	34
Art. 47 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento.....	34
Art. 48 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	35
Art. 49 - Pulizia dei terreni/cortili non utilizzati	35
Art. 50 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all’aperto	35
Art. 51 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private	36
Art. 52 - Fiere, sagre, feste e manifestazioni pubbliche senza scopo di lucro	36
Art. 53 - Servizio di pulizia a seguito di attività di volantinaggio	37
Art. 54 - Contenitori di materiale pubblicitario.....	37
Art. 55 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri.....	37

Art. 56 - Pulizia di aree occupate da cantieri.....	37
Art. 57 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico	38
Art. 58 - Raccolta delle siringhe	38
Art. 59 - Raccolta carogne animali.....	38
Art. 60 - Obblighi di chi conduce animali domestici e raccolta escrementi.....	38
Art. 61 - Rimozione del guano di piccione	39
CAPO III – SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.....	39
Art. 62 - Servizio di disinfestazione.....	39
Art. 63 - Servizio di derattizzazione	40
CAPO IV – ECOFESTE.....	40
Art. 64 - Fiere, feste e manifestazioni con marchio “Ecofesta”	40
TITOLO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	41
Art. 65 - Ulteriori divieti e disposizioni	41
Art. 66 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento	42
Art. 67 - Verifiche e controlli.....	42
Art. 68 - Videosorveglianza ambientale.....	42
Art. 69 - Regime sanzionatorio.....	43
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	44
Art. 70 - Trattamento dei dati personali.....	44
Art. 71 - Diritto di accesso	44
Art. 72 - Salute e sicurezza dei lavoratori	44
Art. 73 - Entrata in vigore e abrogazioni	44
Art. 74 – Pubblicità del Regolamento	44
Art. 75 - Clausola di adeguamento	44
Allegati.....	45
Allegato 1 - Elenco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.....	46
Allegato 2 – Elenco dei rifiuti ammissibili al Centro di Raccolta Comunale del Comune di Lanciano.....	66
Allegato 3 - Elenco delle sanzioni amministrative e penali.....	70

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, L.R. Abruzzo 19 Dicembre 2007 n. 45 e s.m.i., del D.Lgs. n. 116/2020 e delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, la gestione delle ulteriori frazioni definite all'art. 184 del Testo Unico Ambientale.
2. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, al perseguimento degli obiettivi di cui al c. 2, all'interno del territorio comunale.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è altresì disciplinato, oltre che dalle disposizioni in precedenza richiamate dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi approvata dall'AGIR, dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo e dal Piano d'Ambito dell'AGIR (Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo), dalle Deliberazioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ed in particolare delle Delibere n. 443/2019 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento nel servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e n. 444/2019 "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti, nel Regolamento del compostaggio domestico, Regolamento di Igiene e Sanità e Regolamento di Tutela Animali, per quanto applicabili.

Art. 2 - Principi generali

1. L'Ente assume il principio comunitario, nazionale e regionale dell'economia circolare e promuove una gestione sostenibile dei rifiuti.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse, è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali, ed è condotto:
 - a) nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i cittadini, parità di trattamento e parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare:
 - la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - un'efficace protezione della salute degli organismi viventi;
 - la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
3. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.
4. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art. 3 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con eventuale suddivisione in zone del territorio comunale, così come previsto nella proposta tecnica del Servizio di Igiene Urbana approvata dall'Amministrazione Comunale;
- b) le modalità del conferimento differenziato da parte degli utenti e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto secco residuo da avviare a smaltimento;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) le metodologie di gestione per le utenze non domestiche per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali;
- f) la fuoriuscita dal servizio pubblico;
- g) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e svuotamento dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico-sanitaria su tutto il territorio comunale;
- h) le modalità di gestione del Centro di Raccolta comunale e del Centro del Riuso;
- i) alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico;
- j) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 4 - Finalità e Obiettivi

1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di percentuali della raccolta differenziata a livello comunale, il contenimento della produzione di rifiuto totale, rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, la frazione organica, la carta e cartone, il vetro, i metalli, gli imballaggi in plastica, il rifiuto secco residuo.
2. Nella Regione Abruzzo è di norma vietata ogni attività di smaltimento e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche sono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, i rifiuti sono classificati:
 - secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono "rifiuti urbani" i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 così

come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, ossia:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e metalli, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato "L-quater" prodotti dalle attività riportate nell'Allegato "L-quinqies" della Parte IV del Decreto Legislativo;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta-rifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
3. Sono "rifiuti speciali" i rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, ossia:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, fatto salvo l'accordo di programma "Impresa Agricola Pulita" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono "rifiuti pericolosi" quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 6 – Definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni:
 - a) **Centro di Raccolta (CdR)**: area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.;
 - b) **Cernita preliminare**: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata o a prenotazione;
 - c) **Cestino**: contenitore per la raccolta dei rifiuti, solitamente posizionato in aree pubbliche come strade, piazze e parchi, destinato a raccogliere i rifiuti di piccola dimensione, come quelli prodotti durante un passeggio o in attesa, nei quali è vietato conferire rifiuti domestici o di grandi dimensioni;
 - d) **Codice identificativo del rifiuto**: l'EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) è un sistema di

classificazione dei rifiuti in Europa, utilizzato per identificare e gestire i rifiuti in modo univoco e standardizzato. È un elenco di codici (EER o CER) che identificano ogni rifiuto in base alla sua origine e alle sue caratteristiche;

- e) **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione “domestica” di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- f) **Conferimento:** le modalità e le operazioni con le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- g) **Contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani:** il mastello, il bidone carrellato, il sacchetto, la calotta, forniti dal Gestore e puntualmente codificati e associati all’utenza. Sono altresì contenitori, le ecoisole intelligenti, i cestini posizionati nel centro urbano in luoghi pubblici, i cestini per la raccolta delle deiezioni canine, i contenitori di raccolta dei rifiuti di abbigliamento, i contenitori per la raccolta dei T e/o F, dei farmaci scaduti, di pile e degli oli esausti dislocati sul territorio e al Centro di Raccolta; il tutto come riportato nell’Allegato 1 al presente Regolamento;
- h) **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - I. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti, di cui al Regolamento CE850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto Regolamento;
 - II. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - III. il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, nel rispetto delle relative norme tecniche, e per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - IV. devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
 - V. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- i) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- j) **Ecofesta:** manifestazione culturale, sportiva, di trattenimento e svago, promozionale, in cui è prevista la somministrazione di bevande e alimenti, in cui sono realizzate le azioni di riduzione della produzione di rifiuti previste nelle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 355 del 24/05/2018;
- k) **Economia Circolare:** è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Il modello dell’economia circolare estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo;
- l) **Ecosportello:** punto di assistenza fisico, *Infopoint* del Gestore, che fornisce informazioni utili ai cittadini in merito al servizio di raccolta dei rifiuti oltre ad essere centro di analisi dello stato di attuazione dei servizi di supporto all’Ente o al Gestore, nonché punto di consegna delle attrezzature;
- m) **Ecovolontari:** i cittadini volontari che, formati adeguatamente, hanno la funzione di segnalare la presenza di abbandoni o conferimenti di rifiuti non conformi e di comunicare con la cittadinanza circa gli aspetti ambientali dei Servizi di Igiene Urbana;

- n) **Festa e sagra:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia anche somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili;
- o) **Frazione differenziata “Carta e Cartone”:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l’altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in Tetra Pak, prodotta in ambito domestico;
- p) **Frazione differenziata “Imballaggi in plastica e metalli”:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l’altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri monouso (usa e getta), barattoli in alluminio e banda stagnata prodotti in ambito domestico;
- q) **Frazione differenziata “Vetro”:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita da bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro;
- r) **Frazione secca residua (Rifiuto secco residuo):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa; sono rifiuti indifferenziati le lettiere e le traverse utilizzati per gli animali domestici, escluse quelle in materiale biodegradabile che possono essere conferite nella frazione umida;
- s) **Frazione “Pannolini-pannolini”:** frazione di rifiuto indifferenziato costituita da pannolini e pannoloni prodotta da utenze domestiche e non domestiche;
- t) **Frazione umida (Organico):** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere utilizzato nell’attività di compostaggio;
- u) **Frazione di altri rifiuti:** rifiuti conferiti al CDR o presso punti di raccolta dislocati sul territorio, quali ad esempio l’olio alimentare, l’olio minerale, piccole quantità di inerti, scarti tessili e abiti usati, pneumatici usurati, eventuali sotto frazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno;
- v) **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- w) **Gestore del Servizio Di Igiene Urbana:** l’impresa e/o il Concessionario e/o la Società partecipata e/o *in house* che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prodotti nel territorio comunale, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole componenti del servizio medesimo;
- x) **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- y) **Guida pratica per la raccolta differenziata/Eco-Calendario:** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, condiviso tra Gestore e Amministrazione Comunale, indicante:
 - I. Le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - II. Le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare;
 - III. Le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani e per le altre tipologie di raccolta;
- z) **IdCover o Calotta:** struttura in metallo munita di calotta basculante volumetrica che permette di misurare il volume dei rifiuti conferiti e munita di lettore per la registrazione del conferimento;
- aa) **IdPoint o Ecoisola intelligente:** struttura in metallo multi-postazione per il conferimento volumetrico dei rifiuti, dotata di lettore per la registrazione del conferimento e di calotte per la misurazione del rifiuto.
- bb) **Imballaggio in plastica e metalli:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utente, ad assicurare la loro presentazione, gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a

loro volta sono suddivisi in:

- I. *Imballaggio primario o imballaggio per la vendita*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, ecc.);
 - II. *Imballaggio secondario o imballaggio multiplo*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
 - III. *Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, ecc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- cc) **Mastello**: contenitore per la raccolta dei rifiuti domestici (organico, vetro, carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, secco residuo) come descritto nell'Allegato 1;
- dd) **Numero verde**: numero del *call center* del Gestore a cui gli utenti potranno richiedere qualsiasi informazione riguardante il servizio, attivo con operatore, per almeno 5 ore al giorno per 6 giorni settimana;
- ee) **Operatore ecologico**: è il dipendente del Gestore che si occupa di pulire le strade, piazze, parchi e aree pubbliche, oltre a raccogliere e trasportare i rifiuti urbani; le sue attività includono la raccolta dei sacchi dei rifiuti, lo svuotamento dei cassonetti, il ritiro di rifiuti ingombranti e lo smaltimento di rifiuti;
- ff) **Produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- gg) **Punto di raccolta**: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e le frequenze indicate nella "Guida pratica per la raccolta differenziata";
- hh) **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta;
- ii) **Raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti, al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero;
- jj) **Raccolta puntualizzata**: raccolta a domicilio degli imballaggi in carta e cartone e degli imballaggi in plastica, destinata alle utenze non domestiche secondo le frequenze previste nell'Ecocalendario;
- kk) **Recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- ll) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- mm) **Rifiuto cimiteriale**: rifiuto di origine cimiteriale proveniente dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite, idoneamente confezionati secondo la normativa vigente;
- nn) **Rifiuto ingombrante e RAEE**: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei

contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione rifiuto secco residuo. In particolare, sono rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;

- oo) **Rifiuto urbano abbandonato o conferito abusivamente:** ai sensi dell'art. 183, comma 2, lettera b ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani;
- pp) **Rifiuto urbano non conforme:** rifiuto che è stato conferito in modo errato, ovvero non secondo le regole stabilite per quella specifica tipologia di rifiuto; questo può accadere per esempio quando un rifiuto viene messo nel contenitore sbagliato, in orari non consentiti, o se sono presenti materiali estranei all'interno del contenitore corretto, o quando si utilizzano sacchetti errati;
- qq) **Rifiuto urbano pericoloso:** rifiuto che, pur avendo un'origine civile, contiene al suo interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi deve essere gestito diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "non pericolosi". I rifiuti urbani pericolosi più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al piombo. Sono altresì rifiuti urbani pericolosi, ad esempio, i rifiuti costituiti o contaminati da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi", i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- rr) **Scarto vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.) proveniente sia da abitazioni civili sia da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;
- ss) **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- tt) **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve. Rientrano nel servizio di spazzamento: lo svuotamento dei cestini stradali, pulizia di aree verdi e parchi attrezzati dai rifiuti, la raccolta delle deiezioni canine, la rimozione delle siringhe, pulizia caditoie, bocche di lupo, griglie e tombini;
- uu) **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- vv) **Trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- ww) **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le utenze si suddividono in utenze domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e utenze non domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);
- xx) **Utenza domestica singola (da 1 a 20 utenze):** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- yy) **Utenza domestica condominiale (≥ 21 utenze):** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;
- zz) **Utenza domestica servita da Ecoisola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di ecoisola intelligente a conferimento autorizzato e ricadente all'interno del perimetro del Centro Urbano;
- aaa) **Utenza non domestica del Centro Urbano servita da ecoisola:** utenza non domestica che ricade all'interno del perimetro del Centro urbano che è servita da raccolta puntualizzata degli imballaggi in carta/cartone/plastica e che usufruirà delle ecoisole intelligenti per il conferimento di organico, vetro e secco residuo. Per le utenze di bar e ristoranti, la raccolta del vetro avviene con la raccolta puntualizzata e non ricorrendo alle ecoisole;
- bbb) **Utenza non domestica del Centro Storico:** utenza non domestica che ricade all'interno del

perimetro del Centro storico che non è servita da ecoisola ma da raccolta puntualizzata degli imballaggi in carta/cartone/plastica e raccolta “porta a porta”, con contenitore conforme e univocamente associato, per il conferimento di organico, vetro e secco residuo. Per le utenze di bar e ristoranti, anche la raccolta del vetro avviene con la modalità della raccolta puntualizzata;

ccc) **Utenza non domestica al di fuori del Centro Urbano:** utenza non domestica servita da raccolta “porta a porta” per tutte le tipologie di rifiuto, con esposizione da parte dell’utenza di contenitori conformi e univocamente associati.

Art. 7 - Acronimi

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, si elencano i seguenti acronimi che verranno utilizzati nel presente Regolamento:

AEE	Apparecchiatura Elettrica o Elettronica
AGIR	Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti
ARERA	Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente
CAM	Criteri Ambientali Minimi: requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato
CONAI	Consorzio nazionale imballaggi
CdRR	Centro di Raccolta dei Rifiuti
CdR	Centro del Riuso
EER	Elenco Europeo del Rifiuto: Elenco di rifiuti univocamente riconosciuto a livello comunitario basato su una codifica a sei cifre nella quale la prima coppia di cifre individua il processo di origine del rifiuto, la seconda il processo produttivo da cui proviene e la terza la classificazione. L’Elenco è composto da venti capitoli. I Rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco.
ETC	Ente Territorialmente Competente
FOU	Frazione Organica Umida
PEF	Piano Economico Finanziario
PRGR	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
RAEE	Rifiuto da AEE
RD	Raccolta Differenziata
RUP	Rifiuti Urbani Pericolosi
RSU	Rifiuto Solido Urbano
RUR	Rifiuto Urbano Residuo
SIU	Servizi di Igiene Urbana
TARI	Tassa sui Rifiuti
TARIP	Tassa sui Rifiuti Puntuale
TUA	Testo Unico Ambientale – D.Lgs. n. 152/2006
TUEL	Testo Unico Enti Locale – D.Lgs. n. 267/2000
UD	Utenza Domestica
UND	Utenza Non Domestica

Art. 8 - Attività di competenza del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) l’affidamento dei Servizi di Igiene Urbana al Gestore fatte salve differenti previsioni della normativa di settore;

- b) l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - c) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - d) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - e) l'emissione di ordinanze volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza, il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto Gestore, rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori;
 - f) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti come previsto agli artt. 66 e 67 del presente Regolamento.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove:
- a) la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire, anche, con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione;
 - b) la promozione ed adozione di opportune forme di informazione, di educazione e di partecipazione, nei confronti dei cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio, anche tramite il Gestore e/o con il supporto di associazioni e degli ecovolontari;
 - c) l'adozione, in accordo con il Gestore, di iniziative volte alla comunicazione ed all'incentivazione della raccolta differenziata;
3. Il Comune nomina il funzionario responsabile del servizio a cui competono tutte le attività di verifica e controllo verso il Gestore, la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

Art. 9 - Attività di competenza del Gestore

1. Al Gestore del servizio, d'intesa con l'Amministrazione comunale e nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa (CAM, ecc.) e dal contratto d'appalto, competono le seguenti attività:
- a) servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca residua dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannolini e pannolini;
 - b) servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione organica (umido) dei rifiuti urbani;
 - c) servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti e RAEE dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio, a carattere pubblico a prenotazione;
 - d) servizio di raccolta, trasporto e conferimento al Centro di Raccolta della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio domiciliare a carattere pubblico;
 - e) servizio di raccolta, trasporto dal Centro di Raccolta agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
 - f) servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
 - g) servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (carta/cartone, vetro, imballaggi in plastica, ecc.) dei rifiuti urbani;
 - h) gestione e controllo del Centro di Raccolta intercomunale e del Centro del Riuso, nel rispetto della normativa vigente;
 - i) servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;

- j) la definizione, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale delle modalità e frequenza di raccolta delle varie frazioni di rifiuto;
 - k) la fornitura dei nuovi contenitori, sacchetti conformi alla normativa di riferimento;
 - l) verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità;
 - m) verifica e controllo a supporto dell'attività di accertamento dei soggetti preposti ex art. 66;
 - n) informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la cittadinanza e per le scuole, nonché per la formazione e gestione degli ecovolontari, in sinergia con l'Amministrazione Comunale;
 - o) gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite;
 - p) servizio di spazzamento normale e meccanizzato, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
 - q) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana previsti nel contratto di servizio, a titolo esemplificativo non esaustivo: il servizio di disinfestazione e derattizzazione, la raccolta dei rifiuti di abiti usati, la raccolta dei farmaci scaduti, delle pile esaurite, oli vegetali e minerali esausti, ...;
 - r) la redazione della carta dei servizi che deve contenere, in forma chiara, i diritti degli utenti in materia di informazione nonché gli standard di servizio che il Gestore è tenuto a rispettare sull'intero territorio comunale per i singoli servizi ad esempio orari e frequenza del servizio di raccolta, orari e frequenze di spazzamento, modalità di ritiro dei rifiuti ingombranti, frequenze svuotamento contenitori pile e farmaci, orari di apertura centro di raccolta, centro del riuso, ecc.;
 - s) l'invio al Comune di tutta la documentazione necessaria ad adempiere alle incombenze di legge, che rimangono in capo all'Ente quali l'approvazione del Piano Finanziario propedeutico alla definizione della Tariffa di Igiene Urbana, sulla base delle disposizioni operative indicate dall'Amministrazione Comunale e dall'ARERA, nonché le relazioni annuali inerenti il servizio come previsto dalle Delibere ARERA a riguardo;
 - t) la messa a disposizione di una piattaforma di controllo *on line* del servizio, come previsto per normativa.
2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla legge.
 3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
 4. Il Gestore, è tenuto al rispetto del Contratto di Servizio, a condurre le attività nel rispetto della legge vigente in materia e adottando i requisiti ambientali CAM, ad effettuare il servizio nel rispetto di quanto previsto dall'Amministrazione in merito alla scelta del quadrante che individua gli standard di qualità tecnici e contrattuali del servizio, secondo i dettami dell'ARERA e dell'AGIR.
 5. Il Gestore, prima dell'inizio dell'attività, nomina il Responsabile incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.
 6. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, periodicamente (almeno su base mensile), il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
 7. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare il Comune nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Regionale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai rifiuti urbani, a fornire i dati sul servizio agli enti di controllo e di vigilanza, qualora richiesti.
 8. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, il controllo periodico della qualità e l'informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla proposta tecnica allegata al Contratto stipulato. In tal senso sono state previste, in

sede di Disciplinare di Servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 10 – Tariffa Puntuale

1. Il Comune di Lanciano promuove l'adozione di sistemi di tariffazioni puntuali che sono fortemente raccomandati come strumenti per promuovere l'economia circolare; la tariffa puntuale è riconosciuta dall'Unione europea come strumento economico per sostenere le raccolte differenziate, e la riduzione del rifiuto urbano residuo; nell'ambito del Pacchetto Europeo dell'Economia Circolare si sostengono infatti:
 - a) il principio "chi inquina paga";
 - b) il principio "paga per quello che butti".
2. La tariffa puntuale è un metodo di calcolo della tariffa dei rifiuti (TARI) legata alla produzione reale dei rifiuti che quindi promuove l'economia circolare per una gestione equa, responsabile e sostenibile;
3. I sistemi di misurazione della raccolta dei rifiuti devono consentire di:
 - a) identificare l'utenza mediante un codice univoco ("il codice utenza");
 - b) registrare il numero di conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi, oppure del conferimento diretto nei contenitori ad apertura controllata, o degli accessi ai centri comunali di raccolta;
 - c) misurare la quantità dei rifiuti conferiti, attraverso la pesatura diretta o indiretta (il volume).
4. la tariffa puntuale sarà calcolata in base al numero di conferimenti della frazione di rifiuto urbano residuo (RUR) conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, perciò le famiglie più "riciclone" saranno premiate con una tariffa più bassa e chi invece a differenza, inquina, pagherà di più, come previsto nel Regolamento Comunale della TARI.

Art. 11 - Ecovolontari

1. I cittadini volontari hanno la funzione di segnalare la presenza di abbandoni o conferimenti non conformi nonché di comunicare alla cittadinanza sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani.
2. Il Comune promuove l'istituzione dell'elenco degli ecovolontari nell'ambito delle forme di partecipazione attiva dei cittadini e delle formazioni sociali per la tutela, la valorizzazione e l'utilizzo dei beni di comunità, materiali e immateriali, per finalità diffuse e per bisogni collettivi, attraverso una leale alleanza tra Pubblica Amministrazione e Cittadini, così come stabilito con Deliberazione Consiliare n. 118 del 28 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, riconosciuto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione, per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e in attuazione dell'art. 44 dello Statuto Comunale che assegna al Comune il compito di promuovere e valorizzare forme di cittadinanza attiva, tramite il Patto di Collaborazione.
3. La formazione in materia ambientale e in merito alle attività da svolgere da parte degli ecovolontari sarà effettuata da personale dell'Ufficio Comunale preposto alla gestione dei Servizi di Igiene Urbana, nonché dal Gestore il quale si farà carico della gestione diretta dei volontari.

Art. 12 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune e il Gestore del servizio, in sinergia e con le modalità più appropriate, anche sulla base del Contratto di Servizio, si occupano di:

- a) pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) attivare una collaborazione con gli istituti scolastici, le associazioni delle categorie produttive e dei servizi e altri enti pubblici e privati per consentire lo sviluppo e la diffusione costante di un'adeguata informazione in materia ambientale e sulla corretta gestione dei rifiuti;
 - d) istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico, di un sito internet e di un indirizzo di posta elettronica;
 - e) divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati.
 3. Almeno annualmente il Comune verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

TITOLO II – CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA

Art. 13 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori, come le imprese di pulizia) di rifiuti urbani, il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune/Gestore.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani. Sono inoltre tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
4. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori e/o i sacchi di raccolta dei rifiuti urbani devono essere esposti la sera precedente la raccolta, dalle ore 19.00 (nel periodo invernale, dal 01/10 al 31/03), dalle 20.00 (nel periodo estivo, dal 01/04 al 30/09) e entro le ore 02.00, e fino a svuotamento avvenuto. I contenitori svuotati, ovvero i contenitori e i sacchi non conformi, devono essere ritirati dall'utente non appena effettuato il servizio di raccolta e comunque entro i limiti indicati nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato.
5. Sono considerati conferimenti non conformi di cui all'art. 6 lettera pp): il deposito incontrollato di buste e contenitori a piè di fabbricato al di fuori dell'orario di raccolta previsto dal calendario del Gestore nonché il deposito di buste e contenitori a piè di cestino stradale; l'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti; l'utilizzo di sacchetti e contenitori diversi da quelli indicati dal Gestore laddove ne sia prevista una specifica tipologia; il conferimento di rifiuti indifferenziati nei contenitori dei rifiuti differenziati; il conferimento di materiali accesi o incandescenti, o braci, etc.; il deposito di rifiuti sciolti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti;
6. Fermo restando quanto previsto agli artt. 67 e 69, l'operatore ecologico addetto alla raccolta dei rifiuti, in caso di conferimenti non conformi procede a non ritirare il rifiuto e a apporre l'etichetta

“Rifiuto non conforme” con motivazione del mancato ritiro;

7. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
8. È vietato ai cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune di utilizzare i servizi e i contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., attraverso l'utilizzo dei cestini stradali.
9. È vietato introdurre nel sacco/contenitore destinato ad altri tipi di rifiuto materiali diversi.
10. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
11. È vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
12. È vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
13. È vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata. Ogni anno in Abruzzo viene dichiarata la “Campagna antincendio boschiva”, che prevede la dichiarazione di “stato di grave pericolosità” per gli incendi boschivi, in vigore di norma dal 15 giugno al 15 ottobre, e prevede divieti e prescrizioni per prevenire gli incendi tra cui: il divieto di accensione di fuochi entro 200 metri dai boschi, la pulizia dei terreni pubblici e privati da effettuare entro il 1 maggio, il divieto di abbandonare materiali o cumuli di qualsiasi genere nelle aree interessate, il consenso ad effettuare le bruciature vegetali di norma fino al 15 giugno.
14. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
15. La mancata osservanza delle condotte e dei divieti stabiliti nel presente articolo, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 69 del presente Regolamento.

Art. 14 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di raccolta differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Comune stabilisce di adottare il sistema domiciliare integrale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dal Piano Regionale vigente, ovvero il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua mediante il sistema di raccolta domiciliare, a chiamata o con il sistema di raccolta misto domiciliare e ecoisole intelligenti o contenitori ad accesso controllato.
3. Il servizio di spazzamento si attua con modalità meccanizzata, manuale e mista, secondo la zonizzazione territoriale stabilita dall'Amministrazione Comunale ed il calendario concertato con il Gestore.
4. Il servizio di igiene urbana è garantito in tutto il territorio comunale.
5. Il territorio del Comune è omogeneamente coperto di contenitori per la raccolta individuale e/o collettiva dei rifiuti urbani, fatta salva l'individuazione di una specifica area del centro urbano che per motivi di decoro e sicurezza urbana viene gestita con ecoisole intelligenti.
6. La perimetrazione delle aree è riportata nel Contratto di servizio, salvo successive modifiche che si rendessero necessarie per esigenze di miglioramento/potenziamento del servizio, con approvazione attraverso l'organo giuntale comunale.
7. Nell'Ecocalendario della raccolta sono riportate le frequenze e modalità di conferimento relative

al servizio di raccolta.

8. A tal fine, si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
9. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al punto più vicino della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
10. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.
11. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi contenitori i sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti all'art. 6 lettera g).

Art. 15 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, sono:
 - a) pubblici, se collocati dal Gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico (ecoisole intelligenti, altri contenitori);
 - b) assegnati all'utenza (singola o collettiva, mastelli o calotte), quindi collocabili in area privata o in area pubblica, se concessa in uso dal Comune con provvedimento autorizzativo;
2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza.
4. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia, realizzati a norma di legge e distribuiti dal Gestore, come indicato all'Allegato 1 del presente regolamento, i quali potranno subire delle variazioni sulla base di esigenze di servizio da approvare da parte dell'Ufficio competente dell'Ente. Essi devono essere mantenuti sempre chiusi.
5. Nel caso in cui il contenitore, pubblico o assegnato, conseguentemente alle operazioni di carico e scarico venga accidentalmente rotto, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato.
6. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
7. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di altri contenitori di proprietà dell'utenza.
8. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere effettuata al Gestore.
9. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza o concesse in uso dal Comune con provvedimento autorizzativo, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, sentito il Comune, sulle aree di pubblico passaggio.
10. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
11. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte del Comune.
12. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie, devono essere

obbligatoriamente previsti appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti; questi spazi dovrebbero anche garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante;

13. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Gestore.
14. La definizione del posizionamento dei contenitori stradali è compito del Gestore in accordo con il Comune; le aree di ubicazione dei contenitori possono essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo;
15. È consentito utilizzare agganci, strutture portamastelli o qualsiasi attrezzatura di supporto che possa agevolare il posizionamento dei contenitori da parte degli utilizzatori e degli operatori, anche ai fini della sicurezza stradale e nel rispetto del decoro urbano.
16. Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune, per il tramite del Gestore, cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori.
17. È vietato conferire presso tali cestini/contenitori o all'interno di essi:
 - a) i rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata;
 - b) i rifiuti pericolosi;
 - c) i rifiuti ingombranti;
 - d) i RAEE, anche se di piccole dimensioni;
 - e) le sostanze liquide, materiale ardente o non completamente spento.
18. I cestini e i contenitori, con o senza posacenere, sono destinati esclusivamente al conferimento dei rifiuti di piccole dimensioni (es. fazzoletti di carta, frammenti di carta, involucri di alimenti, pacchetti di sigarette e contenitori di bevande, ecc.); è in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti racchiusi in sacchetti di plastica, in carta o in qualsivoglia altro tipo di materiale.
19. I cestini e i contenitori per la raccolta delle deiezioni, con o senza distributore di apposite bustine, sono destinati esclusivamente al conferimento delle deiezioni di animali domestici (es. cani e gatti); l'eventuale prelievo delle bustine deve essere limitato al fabbisogno immediato e non può essere effettuato a scopo di scorta.

Art. 16 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - a) Per ogni tipologia di rifiuto, il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto dalla normativa UNI 11686/2017. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento del contenitore di tutte le frazioni di rifiuto e la raccolta dei sacchi di RSU previsti in aggiunta alle utenze singole "numerose".
 - b) Per la raccolta della frazione organica, devono essere usati esclusivamente sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN 13432 oppure sacchetti in carta (come quelli di pane e frutta/verdura).
 - c) I cartoni e le scatole devono essere conferiti appiattiti, ben piegati e legati in modo da ridurre al minimo l'ingombro e conferiti senza busta di plastica.
 - d) Per i rifiuti ingombranti e i RAEE, è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta sito nel Comune di Lanciano in località Re di Coppe, oppure usufruendo del servizio di prelievo domiciliare con prenotazione obbligatoria. In tal caso, il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via.
 - e) Il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'utenza senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto, dalle ore 19.00 (nel periodo invernale, dal 01/10 al 31/03), dalle 20.00

(nel periodo estivo, dal 01/04 al 30/09) e entro le ore 02.00 e fino a svuotamento avvenuto.

- f) Il posizionamento dei contenitori con Codice, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti sul marciapiede o sulla sede stradale, dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti d'eccessivo ingombro alla circolazione dei veicoli o al transito di pedoni e biciclette dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune.
- g) I contenitori non a perdere dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 19.00 (nel periodo invernale, dal 01/10 al 31/03), le ore 20.00 (nel periodo estivo, dal 01/04 al 30/09) del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate per comprovate esigenze.
- h) È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito.
- i) Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
- j) Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati, con la dovuta cautela, nello stesso sito da cui sono stati prelevati.
- k) I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
- consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - collaborare con il Comune alla diffusione del materiale informativo sul servizio;
 - comunicare al Gestore/Comune ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
- l) Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e dei RAEE professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio.
- m) I rifiuti urbani pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta dalle sole utenze domestiche; gli indumenti e accessori di abbigliamento, le pile, gli oli alimentari e i minerali esausti e i farmaci scaduti potranno essere conferiti al Centro di Raccolta o utilizzando gli specifici contenitori collocati sul territorio e presso al Centro di Raccolta.
- n) Altre tipologie di rifiuto, come in particolare i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta, il cui funzionamento è regolato dal Contratto di Servizio con il Gestore, il quale sul proprio sito istituzionale fornisce i dati per le modalità di contatto e orario di apertura.
2. I giorni e le frequenze del servizio di raccolta dei rifiuti con ritiro domiciliare sono stabiliti dal Contratto di Servizio, pubblicate sul calendario cartaceo fornito alle utenze, sulla APP e sul sito istituzionale del Gestore.
3. I contenitori di tutte le frazioni sono dotati di appositi dispositivi di lettura/identificazione, precaricati con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche (tutte le frazioni) che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali (RUR).
4. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

Art. 17 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata

1. Nell'Ecocalendario cartaceo fornito alle utenze, sulla APP e sul sito istituzionale del Gestore, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato sono dettagliati i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori per il servizio di raccolta domiciliare;
2. Nell'Allegato 2 al presente Regolamento, sono dettagliati i rifiuti ammessi nei diversi contenitori

presso il Centro di Raccolta intercomunale.

3. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dai suddetti strumenti informativi.
4. I contenitori di raccolta devono essere tenuti all'interno della proprietà dell'utenza ed esposti su suolo pubblico davanti alla propria utenza e/o nei punti di raccolta concordati con il gestore nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. È altresì vietata l'esposizione dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in giorni ed orari diversi da quelli previsti per la raccolta.
5. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio, l'elenco dei rifiuti ingressabili al Centro di Raccolta può essere aggiornato con atto giuntale, mentre le variazioni sui materiali recuperabili possono essere visualizzate nel glossario del Gestore, dell'Ecocalendario e delle APP.

Art. 18 - Trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
3. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) tutte le frazioni valorizzabili ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori;
 - b) la frazione secca residua, agli appositi impianti regionali di recupero o smaltimento;
 - c) i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

TITOLO III – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPO I – GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 19 - Gestione Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

1. I rifiuti urbani prodotti dalle attività domestiche (Frazione Organica, Frazione Secca Residua, Frazione Pannolini e Pannoloni, Frazione Vetro, Frazione Carta/Cartone, Frazione Imballaggi di Plastica e metalli) devono essere gestiti, secondo la tipologia nelle seguenti modalità: conferimento mediante l'utilizzo di mastelli assegnati e codificati per utenze singole e condomini al di sotto di 20 utenze, di calotte per condomini con un numero di utenze superiore a 20, di ecoisole intelligenti per le utenze del centro urbano.
2. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire più in dettaglio come di seguito specificato:
 - a) Utenze Domestiche singole:
 - Secco residuo: contenitore 40 litri codificato, buste codificate (solo per famiglie numerose);
 - Pannolini e pannoloni: contenitore 40 litri codificato (solo per richiedenti);
 - Organico: contenitore 25 litri codificato con utilizzo di buste in Mater-BI compostabili o sacchetto di carta (a cura dell'utenza);
 - Carta e cartone: contenitore 40 litri codificato. È vietato utilizzare buste di plastica;

- Vetro: contenitore 40 litri codificato. È vietato utilizzare buste di plastica;
 - Imballaggi in Plastica e metalli: contenitore 40 litri codificato con utilizzo di buste in plastica trasparenti o semi-trasparenti;
- b) Utenze Domestiche condominiali:
- Secco residuo: buste codificate per accesso a contenitore volumetrico;
 - Pannolini e pannoloni: buste codificate per accesso a contenitore volumetrico;
 - Organico: utilizzo di buste Mater-BI compostabili o sacchetti in carta per conferimento contenitore condominiale;
 - Carta e cartone: conferimento sfuso in contenitore condominiale;
 - Vetro: conferimento sfuso in contenitore condominiale;
 - Imballaggi in Plastica e metalli: utilizzo di buste in plastica trasparenti o semi-trasparenti per conferimento contenitore condominiale;
- c) Utenze Domestiche del Centro Urbano destinate alle ecoisole intelligenti:
- Secco residuo: buste codificate per accesso a bocchetta volumetrica;
 - Pannolini e pannoloni: buste codificate per accesso a bocchetta volumetrica;
 - Organico: utilizzo di buste Mater-BI compostabili o sacchetti in carta per conferimento bocchetta volumetrica e apertura con ecocard univoca;
 - Carta e cartone: conferimento sfuso conferimento in bocchetta volumetrica e apertura con ecocard univoca;
 - Vetro: conferimento sfuso conferimento in bocchetta volumetrica e apertura con ecocard univoca;
 - Imballaggi in Plastica e metalli: utilizzo di buste in plastica trasparenti o semi-trasparenti per conferimento in bocchetta volumetrica e apertura con ecocard univoca;
3. Non saranno ritirati materiali non conformi e conferiti in contenitori non codificati.
4. Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e di altri rifiuti urbani in generale, i cittadini possono conferire i rifiuti nei contenitori stradali presenti sul territorio o presso il Centro di raccolta comunale.
5. I rifiuti urbani ingombranti e RAEE possono essere conferiti presso il Centro di raccolta comunale oppure raccolti dal Gestore con il servizio “a prenotazione”.
6. L’utenza domestica non presente con continuità nell’immobile associato ad un proprio ruolo TARI, e pertanto impossibilitato a rispettare l’Eco-calendario, potrà usufruire del Centro di Raccolta per i rifiuti recuperabili, ovvero prendere contatti con il Gestore per concordare altre modalità di ritiro.

Art. 20 - Gestione Rifiuti Urbani da Utenza Non Domestica

1. I rifiuti urbani prodotti dalle attività non domestiche devono essere gestiti, secondo la tipologia e la quantità, nelle seguenti modalità: la Frazione Secca Residua, la Frazione Organica, la Frazione Vetro, la Frazione Carta/Cartone e la Frazione Imballaggi di Plastica e metalli devono essere conferiti nei contenitori assegnati dedicati e codificati.
2. È possibile far ricorso alla raccolta puntualizzata o all’utilizzo delle ecoisole intelligenti nelle modalità individuate in accordo con il Gestore per comprovate esigenze.
3. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire più in dettaglio come di seguito specificato:
 - a) Utenze Non Domestiche extra Area Centro, come individuato nel Contratto di Servizio con il Gestore:
 - per tutte le tipologie: contenitori di volumetria adeguata con codice univoco associato all’utenza;
 - b) Utenze Non Domestiche Area Centro, come individuato nel Contratto di Servizio con il Gestore:
 - Secco residuo: buste codificate per accesso a bocchetta volumetrica;

- Organico: utilizzo di buste Mater-BI compostabili o sacchetti in carta per conferimento bocchetta volumetrica e apertura con ecocard univoca;
 - Vetro: conferimento sfuso conferimento in bocchetta volumetrica e apertura con ecocard univoca;
 - Imballaggi in Carta/cartone e plastica/metalli: raccolta puntualizzata con esposizione da calendario. Le utenze saranno dotate di codice univoco per la tracciabilità del ritiro di suddetti rifiuti.
4. Non saranno ritirati materiali non conformi e conferiti in contenitori non codificati. I rifiuti dovranno essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile al fine di evitare la loro dispersione nelle aree circostanti, danni agli addetti alla raccolta e, in genere, alla popolazione e/o all'ambiente.
 5. Per quanto riguarda le strutture sensibili (es: ospedale, carcere, case di riposo), particolari esigenze operative verranno gestite, nel rispetto di questo Regolamento, in accordo con l'Amministrazione Comunale e il Gestore;
 6. Per quanto attiene la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai plessi scolastici, al fine di garantire il rispetto della sicurezza ed evitare interferenze tra attività didattica e servizio pubblico, è fatto obbligo al Dirigente scolastico, o suo delegato, di far posizionare i contenitori delle varie frazioni di rifiuto, nei rispettivi giorni e orari di raccolta, in aree pertinenti. Qualora questa modalità non sia praticabile, sono concordate tra Comune, Gestore del servizio e Dirigente del plesso scolastico, soluzioni alternative per garantire il servizio ma che prevedano comunque il successivo ritiro dei contenitori dalle strade e/o vie e/o spazi pubblici da parte di personale nominato dal Dirigente scolastico. Lo stesso dovrà assicurarsi che in tutta la scuola, comprese le cucine e la sala mensa, si effettui la raccolta differenziata come previsto da questo Regolamento.
 7. Le attività commerciali devono garantire il decoro urbano delle aree private e pubbliche, prospicienti i locali, raccogliendo i rifiuti derivanti dalla propria clientela.
 8. Non è possibile conferire al servizio pubblico (porta a porta o CdR) i rifiuti speciali (di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 116/2020) e i rifiuti pericolosi (di cui all'allegato I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
 9. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
 10. Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata preventivamente al Comune, a mezzo PEC, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. La fuoriuscita dal servizio pubblico è normata dall'art. 15 del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/25.
 11. È possibile gestire il rifiuto anche attraverso smaltitori privati. L'azienda dovrà comunicare al Gestore e al Comune, tale scelta e presentare il MUD, o i formulari, rilasciati dallo smaltitore, che provano l'avvenuto ritiro del materiale gestito a riciclo/recupero di materia per dimostrare la gestione corretta del rifiuto, per aggiornare i dati di raccolta e per accedere a specifiche riduzioni della tariffa variabile come da regolamento.
 12. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 21 - Gestione dei rifiuti abbandonati

1. Sono rifiuti urbani abbandonati o conferimenti abusivi i rifiuti di cui all'art. 6 lettera oo) del presente Regolamento.

2. In caso di abbandoni, il Gestore e/o l'Ente, insieme agli organismi comunali preposti al controllo di eventuali elementi volti all'identificazione del trasgressore, verificano l'entità dell'abbandono. Il servizio è effettuato su richiesta motivata dell'Ente al Gestore e contestuale dichiarazione di abbandono. L'eventuale presenza di rifiuti non urbani (es. amianto) saranno da gestire mediante Ditte specializzate da parte dell'Ente.
3. Sono oggetto del servizio di raccolta da parte del Gestore anche i rifiuti abbandonati su terreni privati a seguito di Ordinanza di rimozione da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In tal caso verranno computati e fatturati i costi dovuti all'esecuzione del servizio e al trattamento/smaltimento dei rifiuti anche al fine del recupero delle somme nei confronti dei trasgressori.

Art. 22 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani ex legge, i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) Fiori secchi;
 - b) Corone funebri;
 - c) Carta;
 - d) Ceri e lumini;
 - e) Materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f) Materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.
3. Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) Assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) Simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - c) Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) Resti metallici di casse (es. zinco, piombo).
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
6. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
7. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recintata, e riportanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.
9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse (es. zinco, piombo).
10. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.
11. Il ritiro dei rifiuti cimiteriali è effettuato dal Gestore secondo la frequenza prevista nel Contratto di Servizio.

Art. 23 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da attività

di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali, privi di rifiuti, provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta, ovvero direttamente presso centri di trattamento autorizzati.
2. I rifiuti vegetali in uscita dal Centro di Raccolta sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero con cadenza periodica e comunque tale da non impattare sul livello di ricettività del Centro di Raccolta stesso.

Art. 24 - Centro di Raccolta, modalità di gestione e funzionamento

1. Il Centro di Raccolta del Comune di Lanciano è situato in Località Re di Coppe, in un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 08/03/2013, destinato a raccogliere e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche e non domestiche, del Gestore, nonché dagli altri soggetti, in base alle vigenti normative di settore, tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il CdRR del Comune di Lanciano è tipo intercomunale: possono accedervi i cittadini residenti titolari di ruolo TARI del Comune di Lanciano e degli altri Comuni convenzionati;
3. Il Centro di Raccolta Comunale ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
4. Il conferimento può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio di raccolta domiciliare nonché particolari frazioni di rifiuto, per le quali non sono previsti servizi distribuiti nel territorio, tra cui le seguenti frazioni differenziate:
 - a) frazione "Altre plastiche": oggetti realizzati in materiale plastico che non sono da considerarsi imballaggi, come da indicazione del consorzio nazionale di riferimento (CO.RE.PLA);
 - b) frazione "Imballaggi in plastica flusso B" che comprendono gli imballaggi in plastica di origine non domestica, generalmente usati come imballaggio secondario, di misura superiore ad A2;
 - c) frazione "Legno": legname e manufatti in legno. Non sono conferibili gli imballaggi terziari e gli scarti di produzione;
 - d) frazione "Ingombranti": il conferimento potrà essere direttamente dall'utente presso il Centro di Raccolta oppure tramite il servizio di raccolta a domicilio su chiamata per gli utilizzatori del servizio (come da indicazioni Delibera ARERA TQRif);
 - e) frazione "Vetro": oggetti particolarmente ingombranti realizzati in vetro (es. damigiane, lampadari, ecc.). È vietato il conferimento di specchi, oggetti in Pyrex, cristallo, ceramica, porcellana e terracotta, lastre in vetro;
 - f) frazione "Rottami ferrosi": rottami metallici e del materiale ferroso;
 - g) frazione "Inerti": rifiuti di risulta da lavori derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni e prodotte solo ed esclusivamente da utenze domestiche. È fatto divieto di conferimento da parte di aziende ed artigiani (imprese edili, muratori, piastrellisti, idraulici, ecc.) di tali rifiuti se derivanti dall'attività. È fatto divieto assoluto di conferimento di amianto, cartongesso, lana di roccia e banda catramata da parte di qualsiasi utente;
 - h) frazione "Verde vegetale": scarti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico, compresi quelli provenienti da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato (L. 13 dicembre 2024, n. 191 che ha convertito il cosiddetto D.L. Ambiente);
 - i) frazione "Componenti elettronici (RAEE)": Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, stampanti, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e piccoli elettrodomestici e qualsiasi

tipologia di lampade che dovranno essere conferiti solo ed esclusivamente provvisti di tutte le loro parti, tramite conferimento diretto da parte degli utenti in un'area specificatamente predisposta presso il Centro di Raccolta intercomunale. Non verranno dunque accettate apparecchiature sprovviste dei relativi motori;

- j) frazione "Olio vegetale esausto": residui della cottura degli alimenti, in particolare modo se prodotti da attività di ristorazione collettiva anche temporanea. È fatto divieto di versare tali sostanze negli scarichi, sia domestici che non domestici, al fine di evitare situazioni di pericolo per l'ambiente;
 - k) Rifiuti tessili: la raccolta separata di indumenti usati, stracci ed altri scarti da lavorazione sartoriale domestica, purché non contaminati e/o sporchi;
 - l) Frazione "Polistirolo": imballaggi a gusci per elettrodomestici, arredi, *chisps* per imballaggio;
 - m) Altre eventuali frazioni conferibili previste dal D.M. 8 aprile 2008.
5. L'elenco dei rifiuti conferibili al Centro di Raccolta di Lanciano è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 21/03/2018 ed è riportato nell'Allegato 2 di questo Regolamento, modificabile eventualmente con atto giuntale;
6. Le modalità di gestione e funzionamento del Centro di Raccolta sono definite in accordo tra il Gestore e l'Amministrazione Comunale.
7. Il Centro di Raccolta viene custodito e presidiato dal soggetto Gestore, è accessibile ai cittadini negli orari di apertura, seguendo le indicazioni concordate tra il Gestore e l'Amministrazione Comunale, come previsto dal "Regolamento centro di raccolta intercomunale".
8. All'ingresso del Centro di Raccolta sono esposte le norme di rispetto e fruizione dei luoghi, gli obblighi e i divieti a cui tutti gli utenti si devono attenere.
9. Tutte le utenze che conferiscono i rifiuti al Centro Raccolta possono essere sottoposte ad accertamenti, controlli e pesata dei rifiuti in ingresso da parte degli addetti e/o dal Responsabile del Centro, al fine del rispetto delle procedure di gestione del Centro di raccolta intercomunale.

Art. 25 - Gestione del Centro del Riuso

1. Il Centro del Riuso è un'area allestita per l'attività di consegna e prelievo di beni usati ed è costituita da un locale chiuso o area coperta, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza del lavoro ed è strutturato prevedendo per i beni usati conferiti:
- a) una zona di ricevimento e di prima valutazione;
 - b) una zona di primo ammassamento;
 - c) una zona di catalogazione;
 - d) una zona di immagazzinamento ed esposizione.
2. Il Centro del Riuso è uno spazio a disposizione di tutti i cittadini che integra la funzione del Centro di Raccolta favorendo il riuso di ciò che è ancora utile ed in buono stato e consentendo in questo modo di:
- a) contrastare e superare la cultura dell'«usa e getta»;
 - b) sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
 - c) promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti prodotti;
 - d) consentire alle fasce più deboli della popolazione la possibilità di ottenere a titolo gratuito una certa quantità di beni non nuovi ma ancora in grado di essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi.
3. Il Centro del Riuso è utilizzato per la consegna o il prelievo di beni usati dalle utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune di Lanciano.
4. La gestione del centro del riuso è prevista nel Contratto di Servizio del Gestore.
5. Il Gestore è tenuto a dare massima pubblicità al Centro del Riuso.

6. Il Gestore deve, svolgere una adeguata informazione sull'attività del Centro del Riuso, anche prevedendo la consultazione via web dei beni disponibili presso il Centro del Riuso.

Art. 26 - Gestione degli Ecoparchi

1. L'Ecoparco è un'area attrezzata realizzata con l'obiettivo della riqualificazione di un'area verde contestualmente alla promozione dell'economia circolare; si tratta di una piazza ecologica di aggregazione collettiva dove il riciclo dei rifiuti si trasforma in riutilizzo delle risorse.
2. Nel quartiere di Santa Rita è presente una ecoisola intelligente con distributore acqua, distributore detersivi sfusi, mangia-plastica, contenitore per il conferimento dell'olio, ecoisola per il conferimento dei rifiuti; parco giochi; area fitness; area sgambamento cani;
3. Nel quartiere di Olmo di Riccio è presente un'area verde attrezzata con panchine smart e una zona "ecologica" in cui sono posizionati sia i contenitori per la raccolta dei RUP, degli abiti, degli oli esausti, sia una macchina "mangia-plastica".
4. La gestione degli Ecoparchi è in carico al Gestore.

Art. 27 - Raccolta differenziata della Frazione Organica dei rifiuti solidi urbani

1. Nella frazione organica devono essere conferiti solo i rifiuti urbani biodegradabili provenienti da cucine e mense.
2. Tutti i rifiuti conferibili nella FOU devono essere raccolti presso il proprio domicilio/sede preferibilmente all'interno di contenitori areati appositamente studiati per locali interni (cucina) utilizzando solo ed esclusivamente sacchetti compostabili certificati EN13432:2002 o di carta e devono essere esposti dal produttore/detentore a bordo strada, in contenitore rigido dotato di sistema di chiusura antirandagismo con una capacità massima di 25 litri di colore marrone per le utenze domestiche singole oppure in contenitori carrellati con capacità adeguata di colore marrone per le utenze domestiche condominiali e le utenze non domestiche con notevole produzione di rifiuto organico (ristoranti, mense, esercizi che prevedano somministrazione di cibo, ecc.) nei giorni e negli orari e secondo le modalità definite nell'Ecocalendario dedicato.
3. Tutti i rifiuti conferiti nella FOU, così raccolti, verranno trasportati dal Gestore ad impianti di compostaggio per il loro trattamento.
4. L'operatore della raccolta del Gestore deve provvedere al ritiro del materiale depositato ed in caso di rottura della busta o di caduta accidentale dei rifiuti ha l'obbligo di pulire l'area in oggetto.
5. È facoltà del Comune o degli Enti presenti sul territorio comunale attivare forme di recupero del rifiuto organico attraverso il compostaggio domestico.

Art. 28 - Compostaggio domestico individuale

1. Il Comune promuove la pratica dell'autocompostaggio, così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani;
2. L'autocompostaggio corrisponde al compostaggio individuale degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto, nell'orto, nel giardino o in un terreno agricolo ubicato nel territorio del Comune di Lanciano; è praticabile con le modalità stabilite con apposito regolamento comunale di istituzione dell'Albo compostatori.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter/compostiera, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini.
4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la

popolazione.

5. Durante la gestione della struttura del compostaggio, dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Possono essere compostati i seguenti materiali, anche indicati nella "Guida pratica per la raccolta differenziata" distribuita alla cittadinanza:
 - a) Scarti di cucina (es. scarti di frutta e di ortaggi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b) Scarti del giardino e dell'orto (es. sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui da orticoltura);
 - c) Segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d) Cenere di combustione di scarti vegetali.
7. È vietato il compostaggio di:
 - a) Plastica e gomma in genere;
 - b) Metalli in genere;
 - c) Rifiuti derivanti da attività di demolizione edile;
 - d) Vetro;
 - e) Sostanze contenenti acidi (es. vernici, batterie di autoveicoli);
 - f) Sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (es. pile, oli vegetali e minerali);
 - g) Tessuti;
 - h) Legno verniciato o comunque sottoposto a trattamento con sostanze tossico-nocive (vernici, smalti, ecc.);
 - i) Farmaci scaduti;
 - j) Carta patinata o stampata o colorata.
8. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune per essere inseriti nell'Albo dei compostatori domestici.
9. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento; tali utenti sono monitorati mediante controlli periodici anche ai fini dell'applicazione delle eventuali detrazioni sulla TARI.
La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo di Autodichiarazione specifico messo a disposizione dall'Ufficio tributi del Comune.
10. Il Gestore del servizio di igiene urbana è tenuto:
 - a) alla fornitura delle compostiere statiche oltre che di un manuale di utilizzo alle utenze domestiche e non domestiche che ne facessero richiesta;
 - b) a garantire la disponibilità, nelle forme più opportune, delle informazioni necessarie per ottenere la compostiera e per fruire delle agevolazioni previste.
11. Il Comune sostiene ed incentiva la pratica del compostaggio individuale, attraverso le riduzioni previste nell'apposito Regolamento TARI.

Art. 29 - Raccolta differenziata della Frazione Carta e Cartone

1. Nella frazione "Carta e Cartone" devono essere conferiti solo rifiuti urbani indicati nella "Guida pratica per la raccolta differenziata" distribuita alla cittadinanza. Detta frazione comprende la carta pulita, i cartoni, gli imballaggi in carta e gli imballaggi in Tetra Pak privati delle parti in plastica (tappi).
2. Tutti i rifiuti conferibili nella frazione "Carta e Cartone" vengono raccolti a domicilio e devono

essere conferiti dagli utenti ordinatamente e debitamente ridotti di volume (cartoni piegati, scatole appiattite), confezionati in pacchi legati con spago o raccolti esclusivamente nei contenitori assegnati. Le sole utenze non domestiche e le utenze domestiche condominiali sono autorizzate ad utilizzare bidoni carrellati di volumetria adeguata dotati di aggancio a pettine omologato DIN 30740 EN 840, di colore blu. Per le utenze servite dalle ecoisole automatizzate dovranno essere utilizzati sacchetti di carta o i rifiuti potranno essere consegnati sfusi accedendo con il sistema identificativo univoco assegnato all'utenza.

3. Tutti i rifiuti conferibili nella frazione "Carta e Cartone" con le modalità indicate al comma 2 devono essere esposti/conferiti a cura del produttore/detentore a bordo strada o nelle ecoisole intelligenti, nei giorni e negli orari e secondo le modalità definiti nell'Ecocalendario.
4. Tutti i rifiuti conferibili nella frazione "Carta e Cartone", difficilmente ritirabili per ingombro e quantità tramite raccolta domiciliare, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta, nei giorni e negli orari e secondo le modalità di funzionamento di tale Centro.
5. Tutti i rifiuti conferiti nella frazione "Carta e Cartone", così raccolti, verranno trasportati dal Gestore ad impianti autorizzati.

Art. 30 - Raccolta differenziata della Frazione Vetro

1. Nella frazione "Vetro" devono essere conferiti solo rifiuti urbani indicati nella "Guida pratica per la raccolta differenziata" distribuita alla cittadinanza. Detta frazione comprende imballaggi e oggetti in vetro, adibiti al confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari (bottiglie, vasetti, barattoli, stoviglie, ecc.). Non è assolutamente consentito il conferimento di specchi e oggetti in Pyrex, cristallo, ceramica, porcellana e terracotta.
2. Tutti i rifiuti conferibili nella frazione "Vetro" devono essere esposti dal produttore/detentore a bordo strada, esclusivamente nei contenitori assegnati oppure in bidoni carrellati di capacità adeguata per le utenze domestiche condominiali e le utenze non domestiche, dotati di aggancio a pettine omologato DIN 30740EN 840, di colore verde. Per le utenze servite dalle ecoisole automatizzate dovranno conferire il vetro sfuso accedendo con il sistema identificativo univoco assegnato all'utenza.
3. Tutti i rifiuti conferibili nella frazione "Vetro" con le modalità al comma 2 devono essere esposti/conferiti a cura del produttore/detentore a bordo strada, o in ecoisola intelligente, nei giorni e negli orari e secondo le modalità definiti nell'Ecocalendario.
4. Tutti i rifiuti conferibili nella frazione "Vetro", difficilmente ritirabili per ingombro e quantità tramite raccolta domiciliare, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Rifiuti intercomunale, nei giorni e negli orari e secondo le modalità di funzionamento di tale Centro.
5. Tutti i rifiuti conferiti nella frazione "Vetro", così raccolti, verranno trasportati dal Gestore ad impianti autorizzati.

Art. 31 - Raccolta differenziata della Frazione Plastica

1. Nella frazione "Imballaggi in plastica" devono essere conferiti solo rifiuti urbani indicati nella "Guida pratica per la raccolta differenziata" distribuita alla cittadinanza. Detta frazione comprende imballaggi adibiti al confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari (bottiglie, vasetti, barattoli, reti, tubetti, scatole, fascette, film termoretraibile, ecc.) oltre a stoviglie monouso (piatti, bicchieri, ciotole) in polistirene PS, come da ultimo aggiornamento del consorzio nazionale di riferimento (CO.RE.PLA.). Non è assolutamente consentito il conferimento di oggetti in gomma o lattice e di oggetti in plastica che non sono considerati imballaggi e dunque non rientrano nelle indicazioni CO.RE.PLA.
2. Tutti i rifiuti conferibili nella frazione "Imballaggi in plastica" devono essere esposti dal produttore/detentore a bordo strada, in sacchetti trasparenti o semitrasparenti che consentano di verificarne il contenuto e posti all'interno di contenitori dedicati assegnati dal Gestore, di colore

giallo. In caso di iperproduzione sarà possibile conferire, oltre al contenitore dedicato, ulteriori sacchetti semitrasparenti. Per le utenze servite dalle ecoisole automatizzate dovranno essere utilizzati sacchetti in plastica accedendo con il sistema identificativo univoco assegnato all'utenza.

6. Tutti i rifiuti conferibili nella frazione "Imballaggi in plastica" con le modalità al comma 2 devono essere esposti a cura del produttore/detentore a bordo strada, o nelle ecoisole intelligenti, nei giorni e negli orari e secondo le modalità definiti nell'Ecocalendario.
3. Tutti i rifiuti conferiti nella frazione "Imballaggi in plastica", così raccolti, verranno trasportati dal Gestore ad impianti autorizzati.

Art. 32 - Raccolta differenziata della Frazione Secca Residua dei rifiuti solidi urbani

1. Nella frazione "Rifiuto secco residuo" devono essere conferiti solo ed esclusivamente rifiuti urbani indicati nella "Guida pratica per la raccolta differenziata" distribuita alla cittadinanza. Detta frazione comprende tutto ciò che si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.
2. Tutti i rifiuti conferibili nella frazione "Rifiuto secco residuo" vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti ed esposti, a cura del produttore/detentore a bordo strada, nell'apposito contenitore dotato di sistema di identificazione, con l'obbligo dell'uso di sacchetti da inserire all'interno del contenitore medesimo, di colore grigio, da esporre a bordo strada nei giorni e negli orari e secondo le modalità definiti nell'Ecocalendario. È vietato conferire tali rifiuti in qualsiasi altro contenitore (sacco nero, bidone, cesto, ...). Per le utenze servite dalle ecoisole automatizzate dovranno essere utilizzati sacchetti dotati di sistema identificativo univoco assegnato all'utenza.
3. Tutti i rifiuti conferiti nella frazione "Rifiuto secco residuo", così raccolti, verranno trasportati dal Gestore ad impianti autorizzati per il trattamento finale.
4. I bidoni con codice dovranno essere esposti con il coperchio completamente chiuso. In caso di nuclei familiari numerosi e di utenze singole, oltre al contenitore, potranno essere esposte le buste distribuite appositamente dal Gestore e dotate di sistema identificativo dell'utenza.
5. Non è consentito il conferimento del RUR al Centro di Raccolta.

Art. 33 - Raccolta differenziata della Frazione Pannolini e Pannoloni

1. È la frazione conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei rifiuti urbani al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto e per evitare l'aggravio sulle utenze che li producono, in applicazione alla tariffa puntuale; i costi di smaltimento relativi a questa frazione sono infatti a carico di tutta la cittadinanza in base al principio del cosiddetto "contributo di solidarietà".
2. La raccolta domiciliare di pannolini e pannoloni è un servizio a richiesta, con cadenze diverse dal RUR domiciliare, dedicato a utenze domestiche e non che producono grandi quantità di questi rifiuti (es. utenza domestica, asili nido, case di cura, ...).
3. Tale frazione va raccolta a domicilio, conferita ed esposta, a cura del produttore/detentore a bordo strada, nell'apposito contenitore dotato di sistema di identificazione, con l'obbligo dell'uso di sacchetti da inserire all'interno del contenitore medesimo, di colore grigio/magenta, da esporre nei giorni e negli orari e secondo le modalità definiti nell'Ecocalendario. Per le utenze servite dalle ecoisole automatizzate dovranno essere utilizzati sacchetti dotati di sistema identificativo univoco assegnato all'utenza.
4. Tutti i rifiuti conferiti nella frazione "Pannolini e Pannoloni", così raccolti, verranno trasportati dal Gestore ad impianti autorizzati per il trattamento finale.

Art. 34 - Servizi di raccolta presso le ecoisole intelligenti

1. Un'ecoisola intelligente è un'isola ecologica autonoma, autosufficiente e videosorvegliata per il

conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati delle utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI, che attraverso idonei sistemi tecnologici garantisce l'associazione del singolo conferimento (in volume o in peso) alla singola utenza. Il sistema di registrazione e monitoraggio dell'ecoisole intelligente garantisce all'Amministrazione Comunale un controllo in tempo reale dei conferimenti dell'utenza.

2. Le ecoisole intelligenti sono un supporto ai servizi di raccolta domiciliari delle frazioni di rifiuto ordinarie (FOU, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, carta e cartone, RUR), e sono ubicate su suolo pubblico.
3. Le modalità di conferimento presso le ecoisole intelligenti sono definite dal Gestore e garantiscono l'identificazione dell'utente abilitato sulla base di una zonizzazione concordata con l'Amministrazione Comunale.
4. È fatto divieto di conferire rifiuti difformi da quelli previsti e/o in sportelli differenti da quelli specifici.
5. È fatto divieto di depositare e/o abbandonare ai piedi dell'ecoisola buste o contenitori.

Art. 35 - Servizi di raccolta a chiamata

1. La raccolta a chiamata è rivolta esclusivamente alle utenze con sede nel Comune di Lanciano e iscritte al ruolo TARI.
2. È esclusa la possibilità di usufruire del servizio per sgombero locali o per traslochi e movimentazioni in genere.
3. Il servizio a chiamata viene effettuato, su prenotazione, esclusivamente per le tipologie di rifiuti urbani che non rientrano nell'ordinario servizio di raccolta domiciliare da calendario.
4. I rifiuti per cui può essere richiesto il ritiro a chiamata sono i seguenti:
 - a) materiale ingombrante, qualsiasi tipo di oggetto appartenente prevalentemente all'arredo della casa: porte, armadi, cucine, materassi, divani, letti, reti, mobili, arredi, sedie, tavoli, passeggini etc;
 - b) RAEE: televisori, computer, monitor, stampanti, tastiere, lampade, neon, telefoni, elettrodomestici grandi e piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, telefonini, etc.;
 - c) batterie ed accumulatori di provenienza domestica;
 - d) toner per stampanti di provenienza domestica;
 - e) pneumatici di provenienza domestica;
 - f) pile esauste farmaci, prodotti e contenitori con etichetta di pericolo di provenienza domestica;
 - g) rifiuti di grandi dimensioni che non possono essere inseriti nel circuito di raccolta domiciliare (stendiabiti, giocattoli, sedie, lampadari etc.);
 - h) sfalci e potature di provenienza domestica;
5. Il ritiro a chiamata di tali rifiuti avviene alle seguenti condizioni:
 - a) il servizio è effettuato esclusivamente su prenotazione delle utenze iscritte al Ruolo TARI c/o il Gestore;
 - b) al momento della prenotazione l'utente deve indicare la tipologia e la quantità dei rifiuti da ritirare. Non vengono ritirati oggetti non elencati nella richiesta;
 - c) il ritiro è programmato dal Gestore nei giorni ed orari concordati con l'utenza;
 - d) i rifiuti oggetto del servizio a chiamata devono essere depositati nei pressi dell'ingresso dell'abitazione dell'utente o in area privata, purché a piano terra ed esternamente all'abitazione, dalla sera del giorno precedente in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e in condizioni tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio o pericolo alla circolazione. Non vengono ritirati rifiuti all'interno delle abitazioni.
6. Le richieste per il ritiro a chiamata degli ingombranti devono pervenire secondo le modalità ed i canali individuati dal soggetto Gestore e di concerto con l'Ente (numero verde, email, chat, app, sito web, etc.).

Art. 36 - Raccolta differenziata della Frazione verde

7. Per rifiuti verdi si intendono quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato (sfalci, potature, erba, fogliame, etc.).
8. Il servizio di raccolta dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato (sfalci, potature, etc.) è effettuato dal Gestore mediante raccolta a domicilio, su prenotazione da parte dell'utenza domestica.
9. Nei giorni della raccolta domiciliare della frazione FOU è possibile conferire gli sfalci che devono essere confezionati, a cura dell'utente, in sacco di peso massimo di 5 kg mentre le potature in fascine legate da massimo 5 kg.
10. Il ritiro da parte del Gestore viene eseguito in prossimità dell'abitazione dell'utente a piano strada su suolo pubblico ed in area accessibile.
11. Le utenze domestiche iscritte al ruolo TARI del Comune di Lanciano possono avvalersi del Centro di Raccolta Rifiuti, in forma gratuita, per il conferimento degli sfalci e residui di potatura.

Art. 37 - Raccolta differenziata della Frazione Indumenti usati

1. Gli utenti potranno conferire gli indumenti usati, scarpe e borse usate, nei contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta e distribuiti sul territorio comunale.
2. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico del Gestore anche mediante affidamento a Ditte autorizzate.
3. Gli stracci e gli indumenti in pessimo stato e non più riutilizzabili devono essere conferiti nella frazione "Rifiuto secco residuo" all'interno del contenitore dedicato.

Art. 38 - Raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Si considerano rifiuti urbani pericolosi:
 - a) Pile e batterie esauste;
 - b) Accumulatori al piombo esausti;
 - c) Prodotti ed i relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (tossici e/o infiammabili);
 - d) Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - e) Lampade a scarica e i tubi catodici;
 - f) Siringhe abbandonate;
 - g) Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - h) Oli minerali usati.

Art. 39 - Pile e batterie esauste

1. La raccolta separata di pile e batterie esauste viene effettuata mediante conferimento di tali rifiuti in un apposito contenitore collocato presso il Centro di Raccolta e sul territorio comunale, per il conferimento diretto da parte degli utenti secondo le modalità per il corretto conferimento dei rifiuti previste dal presente Regolamento.
2. Il ritiro di tali rifiuti è effettuato dal Gestore con frequenza e modalità previste nel Contratto di Servizio.
3. Il materiale raccolto dal Gestore verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 40 – Accumulatori al piombo esausti

1. La raccolta separata di accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli

utenti, va conferita in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità previste nelle procedure operative del Centro di Raccolta, e consegnati successivamente al consorzio nazionale obbligatorio istituito ai sensi dell'art. 9 *quinquies* della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 41 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”

1. La raccolta separata di prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità previste nelle procedure operative del Centro di Raccolta e sul territorio comunale.
2. Il ritiro di tali rifiuti è effettuato dal Gestore con frequenza e modalità previste nel Contratto di Servizio.
3. In conformità all'Accordo di programma vigente “Impresa agricola pulita” approvato dalla Regione Abruzzo, per la gestione dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non, prodotti nei territori comunali dalle aziende agricole, sarà possibile organizzare da parte del Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, il servizio di raccolta di questi rifiuti in un centro mobile, almeno una volta all'anno.
4. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 42 - Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

1. La raccolta separata di prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati viene effettuata mediante la collocazione in un apposito contenitore collocato presso il Centro di Raccolta e nelle vicinanze delle farmacie sul territorio comunale, per il conferimento diretto da parte degli utenti secondo le modalità per il corretto conferimento dei rifiuti previste dal presente Regolamento.
2. Il ritiro di tali rifiuti è effettuato dal Gestore con frequenza e modalità previste nel Contratto di Servizio.
3. Il materiale raccolto verrà avviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 43 - Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

1. La raccolta separata di cartucce esauste di toner avviene tramite il conferimento diretto da parte degli utenti in un apposito contenitore, contrassegnato secondo quanto disposto dalla normativa vigente, posizionato presso il Centro di Raccolta.
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 44 - Oli minerali usati

1. La raccolta separata di oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto da parte degli utenti in un apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta.

Art. 45 - Oli vegetali usati

1. La raccolta separata degli oli vegetali usati avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità previste nelle procedure operative del Centro di Raccolta e sul territorio comunale.
2. Il ritiro di tali rifiuti è effettuato dal Gestore a riempimento.

3. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

CAPO II- SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E ATTIVITÀ CONNESSE

Art. 46 - Pulizia urbana

1. Per pulizia del suolo pubblico si intende lo spazzamento e la pulizia del suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, ivi compreso il servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti, la pulizia dei marciapiedi, ed il relativo trasporto dei rifiuti raccolti.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
3. Le modalità e le frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio sono individuate nel Contratto di Servizio in essere con il Gestore.

Art. 47 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento

1. Gli obiettivi del servizio di spazzamento, come definito all'art. 6 lettera tt), sono:
 - a) la pulizia di aree pubbliche e private ad uso pubblico;
 - b) pulizia e rimozione dei rifiuti presenti nelle aree verdi e parchi attrezzati; nei periodi di caduta, la raccolta delle foglie;
 - c) lo svuotamento di tutti i cestini gettacarte e la sostituzione dei relativi sacchetti;
 - d) la pulizia di piazze e strade;
 - e) il lavaggio di aree di particolare interesse;
 - f) la pulizia delle caditoie stradali, griglie e bocche di lupo;
 - g) l'estirpazione delle erbe infestanti e il diserbo;
 - h) la pulizia di mercati settimanali;
 - i) la pulizia in occasione di feste, manifestazioni e eventi pubblici;
 - j) altre attività annesse.
2. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento è garantito con frequenze diverse su:
 - a) strade e piazze classificate di livello comunale;
 - b) tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - c) parcheggi all'aperto pubblici e privati ad uso pubblico;
 - d) marciapiedi, portici, gallerie e scalinate pubbliche ed a uso pubblico;
 - e) fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - f) aree attorno ai monumenti;
 - g) piste ciclabili;
 - h) parchi, giardini, aree gioco.
3. I rifiuti oggetti dello spazzamento possono, a seconda della loro natura e/o origine esser classificati nei seguenti tipi:
 - a) Rifiuti propriamente stradali quali polvere, terriccio, fango e simili;
 - b) Rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia e simili), prodotti da cause climatiche naturali, in determinati periodi dell'anno;
 - c) Rifiuti ricorrenti (carte, cartoni, polvere, terriccio, ecc.) dovuti essenzialmente al conferimento improprio da parte delle utenze che genera dispersione in ambiente;
 - d) Rifiuti casuali (pacchetti vuoti o fiammiferi, biglietti e pezzetti di carta, escrementi di animali, residui oleosi di autoveicoli) originati dal normale traffico cittadino;
4. Il servizio è organizzato in: spazzamento meccanico (solo carreggiata) e manuale (marciapiedi compresi) delle sedi stradali veicolari e pedonali, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico rientranti nei limiti dell'ambito comunale.
5. Il Contratto di Servizio con il Gestore stabilisce l'ambito urbano e periurbano soggetto a

spazzamento, la suddivisione delle zone d'intervento e le relative modalità e frequenze di esecuzione. Le mappe delle aree di intervento sono consultabili dal sito web del Gestore e dell'Ente.

6. Al termine degli interventi, strade e marciapiedi e in generale le aree pubbliche o adibite a uso pubblico, devono risultare sgombri da detriti, foglie, carte e rifiuti di qualsiasi genere (comprese le deiezioni canine).
7. In caso di precipitazioni nevose o temperature che provochino ghiaccio, il servizio di spazzamento verrà sospeso e gli operatori addetti saranno adibiti alla pulizia dei marciapiedi, passaggi pedonali, fermate dei mezzi pubblici, aree antistanti gli ospedali, scuole, case di riposo, altri edifici pubblici in prossimità degli incroci, od altre aree indicate dall'Amministrazione Comunale, comprese operazioni di spanditura di sale.

Art. 48 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, delle scarpate stradali o di strade di proprietà di altri enti e tracciati ferroviari, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente tenute libere da rifiuti, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, a tutela degli aspetti igienico-sanitari.
3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di ARPA e ASL competenti per territorio.
5. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 49 - Pulizia dei terreni/cortili non utilizzati

1. Fermo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, i proprietari, i legittimi detentori, a qualsiasi titolo, dei terreni/cortili non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.
2. Qualora l'accumulo di rifiuti o la presenza di flora infestante risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine.
3. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 50 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata, in modo separato, attuando la raccolta differenziata.

2. Tutti i mercati devono essere interessati da attività di raccolta differenziata organizzata con il supporto tecnico e operativo del Gestore.
3. La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree dei mercati deve essere effettuata dal Gestore al termine delle attività di vendita ed a zona di mercato sgombra.
4. Il Gestore deve effettuare una accurata pulizia e successivo lavaggio e disinfezione delle aree interessate, al termine delle operazioni mercatali.

Art. 51 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità indicate nella "Guida pratica per la raccolta differenziata" distribuita agli utenti e prescritte dal presente Regolamento. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio, l'area dovrà risultare perfettamente pulita.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park dovranno essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. È fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori richiesti preventivamente al Gestore, in funzione delle varie frazioni prodotte. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.
3. In occasione di manifestazioni o spettacoli a scopo di lucro in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio-culturali, concerti, altre manifestazioni, l'organizzatore della manifestazione, salvo diversi accordi con il Comune, è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi.
4. Tutte le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini/gettacarte predisposti per la raccolta differenziata, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
5. Il servizio di raccolta deve essere erogato dal Gestore con le modalità individuate nel presente Regolamento in funzione della qualità e quantità dei rifiuti da raccogliere.
6. La frequenza di svuotamento è definita dal Gestore in accordo con gli organizzatori.

Art. 52 - Fiere, sagre, feste e manifestazioni pubbliche senza scopo di lucro

1. Il Gestore deve provvedere alla pulizia delle aree interessate da sagre, fiere, manifestazioni, feste o mercatini occasionali, senza scopo di lucro, previa apposita comunicazione, trasmessa con un preavviso non inferiore ai sette giorni lavorativi, in cui si specificano i tempi e le date dell'evento, da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da tali eventi deve essere garantita dal Gestore anche nel corso dello svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni consecutivi.
3. In occasione delle fiere, feste, manifestazioni senza scopo di lucro, il Gestore, su richiesta degli organizzatori, è tenuto a fornire un congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata.
4. Il Gestore deve garantire il servizio per tutte le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, ciò anche se alcuni interventi sono da eseguirsi in giornate festive o in turno notturno, ed ubicate anche contemporaneamente in più luoghi/frazioni.

5. Gli organizzatori degli eventi, ovvero gli esercenti, durante e soprattutto al termine dell'attività di vendita, devono separare i rifiuti per frazione merceologica e conferirli negli appositi contenitori.

Art. 53 - Servizio di pulizia a seguito di attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - a) distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b) lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 54 - Contenitori di materiale pubblicitario

1. È fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte del Comune.

Art. 55 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 56 - Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere

dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti, ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.

3. Nel caso di mancata esecuzione, il Gestore interverrà, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 57 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti o sversamenti di liquidi o perdite di materiali anche da veicoli, in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle leggi in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di ARPA e ASL competenti per territorio, se necessario, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 58 - Raccolta delle siringhe

1. La raccolta di siringhe abbandonate sul suolo viene effettuata sulle strade, aree pubbliche e/o in uso pubblico o aperte al pubblico da personale dotato di idonei strumenti tali da evitare rischi di contagio ed infezione.
2. Le siringhe raccolte dovranno essere smaltite presso impianto autorizzato.

Art. 59 - Raccolta carogne animali

1. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità dei rispettivi regolamenti CE sono escluse dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento;
2. L'Amministrazione Comunale, per il tramite del Gestore, provvede alla rimozione ed allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenute in aree pubbliche, e provvede allo smaltimento secondo le disposizioni di legge, ove non è possibile risalire alla proprietà dell'animale.

Art. 60 - Obblighi di chi conduce animali domestici e raccolta escrementi

1. Le persone che conducono cani o altri animali (es. cavalli) per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i parchi e giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi e al lavaggio di quelli liquidi come previsto all'art. 32 del Regolamento Tutela Animali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2018, con modifiche Delibera di CC n. 78 del 28/05/2018.
2. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti disabilità (es. non vedenti).
3. Il Gestore provvede alla fornitura, posizionamento, svuotamento dei cestini per deiezioni canine e

approvvigionamento degli stessi con i sacchi per le deiezioni canine, con le modalità previste nel Contratto di Servizio.

Art. 61 - Rimozione del guano di piccione

1. Al fine del contenimento della popolazione dei piccioni urbanizzati (*columba livia domestica*), prevenire i relativi problemi igienico-sanitari e rispettare il decoro urbano, in particolare nel centro storico, i proprietari di edifici con presenza di tali volatili, si adoperano per l'installazione di reti o dissuasori, fatto salvo quanto previsto al comma 34 dell'art. 7 del Regolamento Comunale di Tutela Animali in merito al rispetto delle regole di non maltrattamento dei colombi.
2. È imposto ai proprietari di immobili di provvedere alla rimozione, con le dovute cautele igienico-sanitarie, di escrementi e di spoglie dei volatili in qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione dell'area interessata.
3. È fatto divieto di alimentare i piccioni.
4. È obbligo per i proprietari di edifici di curare la pulizia e la manutenzione per impedire la nidificazione dei piccioni e la sosta dei piccioni sui loro edifici.

CAPO III – SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Art. 62 - Servizio di disinfestazione

1. Le zanzare tigre, zanzare comuni e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi e la pervasiva presenza di zanzare sul territorio è un disagio molto avvertito dalla cittadinanza.
2. Il servizio di disinfestazione del territorio del Comune di Lanciano, attuato dal Gestore del SIU, prevede interventi sull'intero territorio comunale (centro urbano e frazioni) di tipo anti-larvale e adulticida, specificando per questi ultimi che ogni intervento verrà eseguito nelle ore notturne al fine di non arrecare danno o disagio alla popolazione residente, secondo un programma di lavoro concordato con l'Amministrazione Comunale. I servizi saranno adeguatamente pubblicizzati.
3. Il Piano di disinfestazione annuale è redatto sulla base delle indicazioni epidemiologiche degli Organismi competenti.
4. Il servizio prevede, altresì, interventi di disinfestazione da insetti vari, rimozione nidi vespe, calabroni, ecc., presso edifici e strutture comunali, aree e giardini pubblici, rete fognaria (tombini e caditoie), corsi d'acqua, fossati, ecc., con le modalità previste dal Contratto di Servizio, su segnalazione dell'Ente.
5. Nell'ambito della lotta integrata alle zanzare è determinante anche il ruolo dei cittadini, i focolai infatti si sviluppano soprattutto nelle proprietà private, ad uso residenziale o ricreativo (orti giardini, terrazzi cortili ecc.) e nelle aree destinate ad attività produttive, pertanto al fine di contrastare lo sviluppo larvale stagionale i cittadini sono tenuti a seguire le seguenti raccomandazioni:
 - a) Evitare di lasciare contenitori di qualsiasi natura all'aperto nei quali possa raccogliersi acqua piovana, e non, anche temporaneamente;
 - b) Negli orti, nei giardini, sui balconi e nei terrazzi limitare l'utilizzo dei sottovasi; in alternativa riempirli di sabbia, oppure procedere al loro periodico svuotamento e lavaggio almeno ogni 5 giorni;
 - c) Trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta acque meteoriche ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida e di bassa tossicità;
 - d) Tenere sgombri i cortili e le aree coperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche;
 - e) Svuotare le fontane e le piscine non in esercizio;
 - f) Evitare che si formino raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori; qualora l'attività richiede la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non

superiore a 5 gg.

Art. 63 - Servizio di derattizzazione

1. Topi e ratti costituiscono un elemento negativo per la salute pubblica, per la filiera alimentare e per l'igiene e il decoro urbano; è necessario pertanto contenerne la popolazione mediante uno specifico Piano di derattizzazione che possa far fronte in modo sistematico e mirato all'eccessiva proliferazione di questi animali e alla loro straordinaria adattabilità a diversi habitat.
2. Il Gestore attua a tal fine, sulla base del Contratto di Servizio, la pianificazione degli interventi, ed elabora il Piano di derattizzazione annuale in accordo con l'Amministrazione Comunale, che deve tener conto degli aspetti ambientali e consente di attuare la lotta con un basso impatto ecologico.
3. Ogni ciclo di intervento prevede la deposizione delle esche all'interno dei contenitori porta esche fissati al suolo disposte solo nei luoghi dei centri abitati e nei siti sensibili in cui i roditori si riproducono e in cui sono attivi; tutti i contenitori sono geolocalizzati e periodicamente monitorati.
4. Per limitare la presenza di topi, i cittadini devono adottare misure preventive che includono la pulizia, la corretta gestione dei rifiuti e la sigillatura delle possibili vie di accesso. È fondamentale sigillare fessure e buchi, conservare gli alimenti in contenitori ermetici, eliminare fonti di cibo per animali domestici e mantenere l'area esterna sgombra.

CAPO IV – ECOFESTE

Art. 64 - Fiere, feste e manifestazioni con marchio “Ecofesta”

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Comitati di Quartiere e di Frazione, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a concordare con il Gestore del Servizio di Igiene Urbana le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato, utilizzando gli appositi contenitori in funzione delle tipologie dei rifiuti prodotti; le attività di gestione dei rifiuti urbani presso fiere, feste e manifestazioni, devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata; la frequenza di svuotamento è definita dal Gestore in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
3. In ossequio agli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle “Ecofeste”, con le seguenti prescrizioni, valide per tutti gli eventi:
 - a) obbligo della raccolta differenziata delle frazioni indicate nella “Guida pratica per la raccolta differenziata” distribuita alla cittadinanza;
 - b) obbligo utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili, acqua in brocca, bibite alla spina o in vetro a rendere o stoviglie biodegradabili compostabili,
 - c) obbligo di nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.
4. Ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 355 del 24.05.2018, di approvazione delle Linee Guida per la gestione sostenibile delle manifestazioni – “Ecofeste”, il marchio di qualità della manifestazione “Ecofesta” è riconosciuto dal Comune all'evento che realizza le azioni obbligatorie e aggiuntive previste nelle suddette Linee Guida.
5. Il soggetto organizzatore della manifestazione si impegna a garantire il rispetto degli obblighi di cui al punto precedente all'atto della richiesta al Comune di adesione alle Linee Guida.
6. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o

riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario ed informativo relativo all'evento stesso.

TITOLO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 65 - Ulteriori divieti e disposizioni

1. Fatti salvi i divieti derivanti da altre norme, regolamenti o dai precedenti articoli di questo Regolamento, è vietato inoltre, con riferimento al conferimento e alla gestione dei rifiuti:
 - a) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
 - b) l'utilizzo di sacchi non trasparenti (per i rifiuti diversi dal rifiuto secco residuo) che impediscono la visione del contenuto di contenitori non assegnati all'utenza;
 - c) conferire al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
 - d) conferire al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - e) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - f) comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
 - g) il danneggiamento delle strutture pubbliche e dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, compresi i kit condominiali (calotte) posizionati su pertinenze private o in uso privato, nonché le ecoisole intelligenti a conferimento autorizzato.
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è fatto divieto di:
 - a) introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta e alle successive fasi di trattamento;
 - b) introdurre nel sacco o nei contenitori tipologie di rifiuto diverse da quelle relative al ritiro;
 - c) introdurre nel sacco o nei contenitori rifiuti liquidi o eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
 - d) lasciar fuoriuscire dal sacco o dal contenitore parte dei rifiuti;
 - e) riempire oltre misura i sacchi o i contenitori rischiando la loro rottura;
 - f) conferire sacchi o contenitori aperti o chiusi malamente.
3. Il conferimento dei mastelli deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione.
4. Con riferimento all'igiene urbana, è inoltre vietato:
 - a) sputare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - c) alimentare animali domestici o randagi senza curarsi che il cibo somministrato venga completamente consumato; inoltre, i recipienti all'uopo utilizzati devono essere prontamente rimossi;
 - d) a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati;
 - e) accendere polveri, liquidi infiammabili o falò in tutto il territorio comunale;
 - f) collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa ne impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi;
 - g) detenere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi utilizzo, derrate alimentari e non, senza adeguati sistemi di chiusura e/o protezione tali da impedire l'accesso a volatili, roditori o altri animali;
 - h) esporre all'esterno derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali;
 - i) spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale,

- alimenti o esche in genere contaminati da sostanze velenose e/o nocive in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere ad altre specie animali;
- j) imbrattare o insudiciare il suolo con oli o lubrificanti dovuti alla sosta dei veicoli utilizzati; i proprietari devono obbligatoriamente collocare sistemi atti a raccogliere i prodotti in dispersione e provvedere alla totale pulizia dell'area insudiciata;
 - k) l'abbandono e/o lo sversamento di oli o vernici.

Art. 66 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Corpo di Polizia Locale (ex art. 7 L.R. 42/2013), Polizia Giudiziaria, ispettori ambientali delle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale), Polizia Provinciale. Le predette attività di accertamento possono essere conseguenti all'attività realizzata da personale dipendente del Comune o messo a disposizione da parte del Gestore o altro collaboratore individuato in base ad idoneo titolo.

Art. 67 - Verifiche e controlli

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, al momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso l'operatore, fermo restando le conseguenze derivanti dall'accertamento dell'eventuale illecito amministrativo per la violazione delle norme sul conferimento presenti nel Regolamento, provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà obbligatoriamente provvedere al recupero dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente e dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento.
3. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Art. 68 - Videosorveglianza ambientale

1. Conformemente a quanto previsto dagli artt. 3 e 11 del Regolamento del Sistema di Videosorveglianza del Comune di Lanciano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2023, per contrastare l'attività di abbandono e lo smaltimento non corretto di rifiuti e di sostanze pericolose e comunque per accertare e sanzionare la violazione di disposizioni contenute anche nel presente Regolamento, saranno utilizzabili sistemi di videosorveglianza che saranno utilizzati del rispetto della normativa del GDPR.
2. Per il perseguimento di tali finalità, potrà essere prevista anche l'installazione di un sistema di rilevamento video fotografico detto sistema fototrappola, con possibilità di affidamento della relativa gestione ad un soggetto esterno che si atterrà a tutto quanto previsto nel richiamato Regolamento del Sistema di Videosorveglianza.
3. Nello specifico l'installazione delle telecamere dovrà mirare a:
 - a. scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre la

compromissione del decoro urbano e l'inquinamento ambientale, anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati dalle micro discariche;

- b. la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - c. l'acquisizione di prove.
4. Il sistema delle fototrappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Se dalla visualizzazione delle immagini per le finalità specifiche dei dispositivi, dovessero essere accertate situazione finalisticamente riconducibili ad altre modalità di trattamento (in particolare Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica), l'autorizzato al trattamento, a mezzo del suo responsabile, dovrà provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi atti al responsabile trattamento dati correttamente individuato nell'ambito della diversa finalità emersa.
5. Oltre ai dispositivi "fototrappole", per le medesime finalità, sono utilizzabili telecamere mobili ovvero telecamere di contesto a stazioni ecologiche attrezzate, nonché telecamere ambientali, dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti (cosiddette telecamere nomadiche) correttamente segnalate ai sensi del richiamato Regolamento del Sistema di Videosorveglianza.

Art. 69 - Regime sanzionatorio

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL, con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689 del 1981, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del precedente comma.
4. L'applicazione della sanzione pecuniaria non esonera in alcun caso il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e di risarcire eventuali danni arrecati.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della L. 689/1981 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
6. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
7. L'Allegato 3 al Regolamento, predisposto per una più semplice disamina del quadro normativo di riferimento vigente da parte dei cittadini, riporta le principali sanzioni derivanti dalla violazione del presente Regolamento, nonché di quelle previste a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025, n. 116 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147. L'Ufficio competente, sempre per finalità informative, provvederà al costante aggiornamento del predetto allegato, a seguito di eventuali successive modifiche e integrazioni intervenute alla normativa di riferimento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 70 - Trattamento dei dati personali

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile al trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente Regolamento.
3. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 71 - Diritto di accesso

1. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Per quanto riguarda il diritto di accesso e la pubblicazione di informazioni ambientali, fatte salve le previsioni della Legislazione nazionale in materia di trasparenza e pubblicità, così come i provvedimenti deliberativi dell'ARERA, l'Amministrazione Comunale promuove e incoraggia la pubblicazione di informazioni anche ulteriori anche rispetto ai minimi normativi quale strumento fondamentale di coinvolgimento e di partecipazione del cittadino e di promozione concreta dei principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile.

Art. 72 - Salute e sicurezza dei lavoratori

1. Per la tutela igienico sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.
2. Gli addetti alle attività di gestione dei rifiuti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale e sono sottoposti ai trattamenti e ai controlli sanitari previsti per Legge.

Art. 73 - Entrata in vigore e abrogazioni

3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data
4. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
5. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali vigenti, la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 74 – Pubblicità del Regolamento

6. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento il Comune attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso.
7. Copia del presente Regolamento verrà inoltrata al Gestore dei Servizi di Igiene Urbana ivi descritti.

Art. 75 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovra

ordinata, con particolare riferimento alla materia “rifiuti”.

2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATI

Allegato 1 - Elenco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

IDCOVER o CALOTTA

Ecstasyone informatizzata ad accesso controllato

L' **IDCOVER** è un elegante elemento di arredo urbano che garantisce l'identificazione e la misurazione puntuale del rifiuto smaltito da ogni singolo utente, è completamente autonomo dal punto di vista energetico e consente di ospitare contenitori carrellati a 4 ruote fino a 1.100 litri.



IDPOINT O ECOISOLA INTELLIGENTE

Postazione multi-raccolta informatizzata

L'**IDPOINT** è la soluzione ideale per garantire massima libertà nel conferimento unita ad un efficiente sistema di misurazione puntuale dei rifiuti se può ospitare 5 cassonetti da 1.100 litri movimentabili dai normali mezzi di raccolta con la possibilità di gestire fino a 5 differenti tipologie di rifiuto (organico, indifferenziato, carta e cartone, plastica e metalli, vetro).



MASTELLO 25 L

Contenitore 25 litri



Il mastello è un contenitore per la raccolta dei rifiuti domestici a forma tronco- piramidale con base rettangolare, superficie interna ed esterna completamente liscia, assenza di spigoli vivi, bordo superiore con angoli accentuati con funzione di reggi sacco. Completo di coperchio anti-polvere e anti-sporco conformato per favorire il deflusso dell'acqua piovana e provvisto di fermo di apertura/ chiusura.

MASTELLO 40 L

Contenitore 40 litri



Il mastello è un contenitore per la raccolta dei rifiuti domestici a forma tronco-piramidale con base rettangolare, superficie interna ed esterna completamente liscia, assenza di spigoli vivi, bordo superiore con angoli accentuati con funzione di reggi sacco. Completo di coperchio anti-polvere e anti-sporco conformato per favorire il deflusso dell'acqua piovana, con ampio e pratico SPORTELLO anteriore appositamente studiato per favorire l'introduzione dei rifiuti (anche i più voluminosi) e provvisto di fermo di apertura/ chiusura.

Contenitore carrellato a due ruote capacità 120 litri



I contenitori a due ruote per la raccolta differenziata sono progettati e realizzati in conformità e nel rispetto della normativa specifica di riferimento relativa ai contenitori mobili a due ruote:

- **CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' UNI EN 840:2020**
- **CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' RAL-GZ 951/1:2013**
- **CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ECOLABEL BLUE ANGEL**

Contenitore carrellato a due ruote capacità 240 litri



I contenitori a due ruote per la raccolta differenziata sono progettati e realizzati in conformità e nel rispetto della normativa specifica di riferimento relativa ai contenitori mobili a due ruote:

- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' UNI EN 840:2020
- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' RAL-GZ 951/1:2013
- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ECOLABEL BLUE ANGEL

Contenitore carrellato a due ruote capacità 360 litri



I contenitori a due ruote per la raccolta differenziata sono progettati e realizzati in conformità e nel rispetto della normativa specifica di riferimento relativa ai contenitori mobili a due ruote:

- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' UNI EN 840:2020
- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' RAL-GZ 951/1:2013
- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ECOLABEL BLUE ANGEL

Contenitore carrellato a quattro ruote con coperchio piano capacità 660 litri



I contenitori a quattro ruote per la raccolta differenziata sono progettati e realizzati in conformità e nel rispetto della normativa specifica di riferimento relativa ai contenitori mobili a quattro ruote:

- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' UNI EN 840:2020
- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' RAL-GZ 951/1:2013
- CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ECOLABEL BLUE ANGEL

Contenitore carrellato a quattro ruote con coperchio piano capacità 1.100 litri





I contenitori a quattro ruote per la raccolta differenziata sono progettati e realizzati in conformità e nel rispetto della normativa specifica di riferimento relativa ai contenitori mobili a quattro ruote:

- **CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' UNI EN 840:2020**
- **CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' PLASTICA SECONDA VITA**

Sacchi in Polietilene per la raccolta differenziata a norma UNI 13592:2017



Su ogni sacco sarà applicato un QR CODE con codifica univoca e sequenziale che verrà utilizzato per accedere alle Ecoisole/Calotte (rotoli da 52pz). Mentre alle UD con 4 componenti in su (n. 56 conferimenti annuali o più) potranno utilizzare sacchi per l'indifferenziato muniti di TAG UHF RFID.

Card o Tessera RFID



Le card RFID sono utilizzate per l'identificazione e la tracciabilità dei rifiuti in sistemi di gestione dei rifiuti, consentendo una raccolta più efficiente e una tariffazione equa. Le card vengono associate alle utenze domestiche o non domestiche, permettendo di identificare chi conferisce i rifiuti e, in sistemi di tariffazione puntuale, di calcolare la quantità di rifiuto prodotto da ciascun utente.

SISTEMA PORTATILE DI LETTURA TAG



Le dimensioni compatte, la forma ergonomica ed il peso ridotto rendono i lettori comodamente indossabili dall'operatore; la costruzione particolarmente robusta, caratterizzata da una struttura anti - urto ed elevati livelli di protezione IP, è studiata per garantire la massima affidabilità anche nell'utilizzo più gravoso senza il bisogno di custodie protettive. La lettura dei TAG presenti sui contenitori verrà effettuata dall'antenna RFID che potrà essere indossata dall'operatore.

Serbatoi ecologici per lo stoccaggio di oli esausti minerali e vegetali



Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti realizzato in conformità al DL 27 gennaio 1992, n. 95, ed al DM n. 392 del 16 maggio 1996. Rispetta inoltre l'attuazione delle direttive 75/439/ CEE e 87/10/CEE, relative allo smaltimento degli oli esausti. Realizzato in Polietilene ad alta densità, rotostampato, per garantirne così un'elevata tenuta meccanica e termica, un'alta resistenza fotometrica ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici.

Contenitore per pile usate, farmaci scaduti, Rifiuti Pericolosi T/F



Forma e caratteristiche

- contenitore cilindrico verticale dall'aspetto di una pila;
- fondo piano;
- coperchio superiore incernierato con serratura a chiave;
- bocchetta d'introduzione rifiuto sagomata;
- contenitore da interno e da esterno trattato contro i raggi-UV e resistente agli agenti atmosferici;
- adesivo per identificazione del rifiuto.

Compostiera 400 litri



La compostiera, adatta per una famiglia di 3-6 persone, in kit di montaggio realizzato in Polipropilene PP riciclato e riciclabile, è composta da 4 pareti ed un ampio coperchio superiore incernierato. Il contenitore presenta ampie fessure sulle pareti laterali per un'omogenea areazione al fine di accelerare il processo di compostaggio e prevenire processi di trasformazione anaerobici (cattivi odori). Nella parte inferiore esso ha 4 ampie aperture per l'estrazione del compost, che vengono chiuse con gli sportelli in dotazione utilizzabili anche come rastrelli per la raccolta di erba e foglie.

Cestino urbano



Cestino realizzato in acciaio zincato e verniciato, con contenitore di forma cilindrica e paletto con piastra base per il fissaggio al suolo con tasselli o cestino di forma cilindrica realizzato in acciaio zincato e verniciato, poggiato a terra, completo di contenitore interno.

Cestino per le deiezioni canine



Contenitore interamente metallico composto da due gusci, incernierati tra di loro, che isolano il vano di contenimento per il sacco di raccolta. Un distributore porta sacchetti per 400 unità è collocato nella parte frontale. Tale modulo, meccanicamente separato dalla struttura di base, è dotato di una portella finestrata per il prelievo del sacchetto. Può essere installato ovunque su palo o a parete. Tutte le chiusure sono protette da serrature a chiave triangolare.

Contenitori indumenti



COMUNE DI LANCIANO Prot.n.0007000 del 03-02-2026 interno

Contenitore in lamiera zincata e verniciata, estraibile rinforzata, mobile bombato e chiusura pareti con sistema antiscasso rivettato internamente a norma UNI EN ISO 14589:2003. Costruzione conforme alle norme di sicurezza e prevenzione infortuni.

Bocca di immissione frontale con rotore normale, portellone frontale con chiusura antiprelievo.

Allegato 2 – Elenco dei rifiuti ammissibili al Centro di Raccolta Comunale del Comune di Lanciano

TIPO DI RIFIUTO	EER	DEFINIZIONE	DESCRIZIONE	MODALITÀ DI DEPOSITO
Cartucce/Toner	08 03 18	Cartucce e toner per stampa esauriti	/	Contentore
Imballaggi in Carta/Cartone	15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone che costituiscono imballaggio oggetto di raccolta differenziata (es. contenitori della pasta, di biscotti e di altri alimenti)	Press container
Imballaggi in Plastica	15 01 02	Imballaggi in plastica	Plastica che costituisce imballaggio oggetto di raccolta differenziata (es. contenitori per liquidi o altro materiale)	Press container
Imballaggi metallici	15 01 04	Imballaggi metallici	Imballaggi di metallo, che possono essere a base di acciaio, alluminio o altre leghe metalliche, contenitori di metallo utilizzati per alimenti, bevande o altri prodotti	Container
Multimateriale	15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Imballaggi misti da raccolta differenziata	Press container
Vetro	15 01 07	Imballaggi in vetro	Vetro che costituisce imballaggio oggetto di raccolta differenziata (es. vasi, bottiglie)	Container
Contenitori (T/F)	15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze	Rifiuti di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contentore
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compreso i contenitori a pressione vuoti	15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compreso i contenitori a pressione vuoti	Imballaggi metallici, contenenti matrici solide porose pericolose, come ad esempio l'amianto, e i contenitori a pressione vuoti	Contentore
Pneumatici fuori uso	16 01 03	Pneumatici fuori uso	Pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche	Container
Filtri dell'olio	16 01 07*	Filtro dell'olio	/	Contentore
Inerti	17 09 04	Inerti e calcinacci	Calcinacci ed inerti provenienti da piccola manutenzione di utenze domestiche	Container
Carta/Cartone	20 01 01	Rifiuti di carta/cartone	Carta diversa dagli imballaggi (es. carta di giornale)	Container
Frazione organica umida	20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Scarti alimentari di cucine, mense ecc.	Container
Indumenti usati	20 01 10	Abbigliamento	Indumenti usati tipo abiti, scarpe ecc.	Contentore
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – (R5)	20 01 21*	Tubi fluorescenti/Neon	Lampade fluorescenti, tubi fluorescenti, LED, ecc.	Contentore
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – (R1)	20 01 23*	Apparecchi grandi refrigeranti	Frigoriferi, congelatori, condizionatori, radiatori ad olio, altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua,	Container

TIPO DI RIFIUTO	EER	DEFINIZIONE	DESCRIZIONE	MODALITÀ DI DEPOSITO
			asciugatrici con pompa di calore, ecc.	
Oli vegetali ed animali	20 01 25	Oli e grassi commestibili	Oli esausti e grassi provenienti da mense e cucine domestiche o di ristorazione	Serbatoio mobile
Oli minerali	20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	Oli e grassi che sono rifiuti pericolosi e richiedono uno smaltimento specifico	Serbatoio mobile
Vernici, inchiostri	20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		Pallet
	20 01 28*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diverse da quelli di cui alla voce 20 01 27		Pallet
Medicinali scaduti	20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	Farmaci scaduti	Contenitore
Batterie ed accumulatori (D.M. 08/04/2008)	20 01 33*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata dalle utenze domestiche	Contenitore
	20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	Batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata dalle utenze domestiche (stilo, ministilo, ecc.)	Contenitore
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – (R3)	20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	TV, monitor, schermi, cornici LCD, Notebook	Container / Ceste
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – (R2 e R4)	20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R2: lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, apparecchi di cottura, piastre elettriche). R4: apparecchi di illuminazione, stampanti, copiatrici, dispositivi medici, asciugacapelli, agende elettroniche, aspirapolveri, bilance, bollitori elettrici, calcolatrici, cellulari, fax, friggitorici, frullatori, macchine per cucire, macchine da scrivere o elettroniche, macchine caffè, orologi, rasoi elettrici, telefoni, termostati, sveglie, videocamere, videoregistratori ecc.	Container / Ceste

TIPO DI RIFIUTO	EER	DEFINIZIONE	DESCRIZIONE	MODALITÀ DI DEPOSITO
Rifiuti legnosi	20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	Legno che non contiene sostanze pericolose compreso il mobilio	Container
Rifiuti plastici	20 01 39	Plastica	Plastica dura dismessa (cassonetti, contenitori frutta, ecc.)	Container
Metalli e ferrosi	20 01 40	Rifiuti metallici	Altri oggetti in metallo diverso dagli imballaggi tipo reti in ferro, ecc.	Container
Sfalci e potature	20 02 01	Rifiuti biodegradabili	Potature di alberature, siepi, piante ecc. provenienti da utenze domestiche	Container
Ingombranti	20 03 07	Rifiuti ingombranti	Rifiuti ingombranti eterogenei per i quali non sia individuabile un materiale prevalente e che non rientra nelle categorie precedenti	Container
Acque reflue	20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	/	Contentore

Allegato 3 - Elenco delle sanzioni amministrative e penali

Sanzioni Amministrative

Il presente allegato riporta le principali sanzioni amministrative in materia ambientale aggiornate al Decreto Terra dei Fuochi (D.L. 116/2025) e L. 147/2025. Include riferimenti normativi e note operative.

Tipologia di violazione	Importo sanzione	Note aggiuntive	Riferimenti normativi
1. Violazioni al presente Regolamento	da 25 € a 500 €		Art. 7 bis TUEL
2. Abbandono di rifiuti urbani vicino ai contenitori per la raccolta dei rifiuti	da 1.000 € a 3.000 €	Se con veicolo: fermo amministrativo per 1 mese	Art. 255 D.Lgs. 152/2006
3. Abbandono o deposito di piccoli rifiuti (mozziconi, gomme, scontrini, fazzoletti)	da 80 € a 320 €	Vale anche per prodotti da fumo	Artt. 232bis, 232 ter e 255 D.Lgs. 152/2006
4. Depositare o gettare piccoli rifiuti (mozziconi, gomme, scontrini, fazzoletti), dai veicoli in sosta o in movimento sulla strada o sue pertinenze	da 216 € a 866 €	sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese	Art. 15 lett. f bis) C.d.S.
5. Fuori dai casi di cui all'articolo 20 C.d.S. (Occupazione sede stradale), insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;	da 26 € a 102 €	sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese	Art. 15 lett. f) C.d.S.
6. Apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;	da 42 € a 173 €	sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore del ripristino dei luoghi a proprie spese	Art. 15 lett. g) C.d.S.
7. Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi	da 26 € a 102 €	sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese	Art. 15 lett. h) C.d.S.

acque di qualunque natura;			
8. Gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.	da 52 € a 204 €		Art. 15 lett. i) C.d.S.

Sanzioni Penali

Il presente allegato riporta le principali sanzioni penali in materia ambientale, aggiornate al Decreto Terra dei Fuochi (D.L. 116/2025) e L. 147/2025.

Reato	Pena principale	Note aggiuntive	Riferimento normativo	Sanzioni accessorie
Abbandono di rifiuti non pericolosi ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee	Ammenda da €1.500 a €18.000	Reato contravvenzionale; aggravante se commesso da impresa	Art. 255 D.Lgs. 152/2006	Sospensione della patente
Abbandono pericoloso di rifiuti non pericolosi (casi particolari*)	Reclusione da 6 mesi a 5 anni	Trasformato in delitto; aggravante se commesso da impresa	Art. 255-bis D.Lgs. 152/2006	Confisca dei mezzi; sospensione patente 2-6 mesi
Abbandono di rifiuti pericolosi	Reclusione da 1 a 5 anni	Aggravante se commesso da un'impresa	Art. 255-ter D.Lgs. 152/2006	Confisca dei mezzi; interdizione dall'attività
Abbandono pericoloso di rifiuti pericolosi (casi particolari*)	Reclusione da 1 anno e sei mesi a sei anni	Aggravante se commesso da un'impresa	Art. 255-ter D.Lgs. 152/2006	Confisca dei mezzi; interdizione dall'attività
Realizzazione o gestione discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi	Reclusione da 1 a 5 anni	Aggravante se trattasi di rifiuti pericolosi reclusione da 1 anno e sei mesi a 5 anni e sei mesi	Art. 256 co. 3 D.Lgs. 152/2006	
Realizzazione o gestione discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi (casi particolari*)	Reclusione da due a sei anni	Aggravante se trattasi di rifiuti pericolosi reclusione da 2 anni e sei mesi a sette anni	Art. 256 co. 3 bis D.Lgs. 152/2006	
Combustione illecita di rifiuti	Reclusione da 3 a 6 anni	Ripristino dei luoghi; risarcimento danno ambientale; spese di bonifica; confisca obbligatoria dei mezzi e delle aree.	Art. 256-bis D.Lgs. 152/2006	Interdizione dall'attività
Omessa bonifica	Reclusione da 1 a 4 anni; multa da € 20.000 a € 80.000	Nuovo reato introdotto nel Codice Penale	Art. 452-terdecies c.p.	Interdizione dall'attività; responsabilità enti ex D.Lgs. 231/2001
Chiunque negando	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Ostacolo alle ispezioni ambientali	Art. 452-septies c.p.	Interdizione dall'attività;

l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e di igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti				responsabilità enti
Disastro ambientale	Reclusione da 5 a 15 anni	Aggravanti se pericolo per salute pubblica	Art. 452-quater c.p.	Interdizione dall'attività; confisca aree

* a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.